

**D.g.r. 10 aprile 2017 - n. X/6480**

**Deferimento dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e smi. regime di condizionalità per l'anno 2017**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «*sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*», ed in particolare i seguenti articoli del Titolo VI «Condizionalità» e l'allegato II «regole di condizionalità di cui all'articolo 93 CGO: Criteri di gestione obbligatori e BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali»:

- l'art. 91, «Principio generale» che stabilisce i principi generali applicabili per il mancato rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'articolo 93;
- l'art. 92, «Beneficiari interessati» che definisce i beneficiari interessati dall'applicazione del sopracitato art. 91 (comma 1) ed i soggetti esclusi (comma 2);
- l'art. 93, «Regole di condizionalità» che stabilisce che la condizionalità riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale (BCAA), come elencati nell'allegato II;
- l'allegato II che organizza i CGO e le BCAA, per settori e temi principali così come di seguito, in sintesi, riportati:

Settore «Ambiente cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno»

Temi principali:

- Acque: CGO 1 - BCAA 1- BCAA 2- BCAA 3;
- Suolo e stock di carbonio: BCAA 4- BCAA 5- BCAA 6;
- Biodiversità: CGO 2 - CGO 3;
- Livello minimo di mantenimento dei paesaggi: BCAA 7;

Settore «Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante»

Temi principali:

- Sicurezza alimentare: CGO 4 - CGO 5;
- Identificazione e registrazione degli animali: CGO 6 - CGO 7 - CGO 8;
- Malattie degli animali: CGO 9;
- Prodotti fitosanitari: CGO 10;

Settore «Benessere degli animali»

Tema principale:

- Benessere degli animali: CGO 11 - CGO 12 - CGO 13;

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «*sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*», ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b): «Forestazione e imboschimento» e «Allestimento di sistemi agroforestali» - premi annuali;
- art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»;
- art. 29 «Agricoltura biologica»;
- art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua»;
- art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- art. 33 «Benessere degli animali»;
- art. 34 «Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste»;

- Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «*recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*»;

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «*recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*», ed in particolare gli articoli:
  - art. 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;
  - art. 47 «Vendemmia verde»;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 «*che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità*», che, in relazione agli obblighi di condizionalità, prevede per i beneficiari delle misure attuate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'applicazione delle norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (UE) n. 1306/2013, mentre per i beneficiari di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che continuino ad applicarsi le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal regolamento CE n. 1122/2009;

Considerato che gli obblighi di condizionalità, relativamente alla Programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013, si applicano, nel corso dell'anno di impegno, ai beneficiari dei premi annuali i cui impegni sono stati assunti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare:

- ai sensi dell'articolo 36, lettera a): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli»:
  - punto i) «indennità a favore degli agricoltori delle zone montane»;
  - punto ii) «indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane»;
  - punto iii) «indennità natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE»;
  - punto iv) «pagamenti agroambientali»;
  - punto v) «pagamenti per il benessere degli animali»;
- ai sensi dell'articolo 36, lettera b): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali»:
  - punto i) «imboschimento di terreni agricoli»
  - punto iv) «indennità Natura 2000»
  - punto v) «pagamenti silvo-ambientali»;

Considerato altresì che gli obblighi di condizionalità, relativamente alla programmazione OCM Vino 2007-2013, si continuano ad applicare:

- nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione volontaria (cfr. articolo 85 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007);
- nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (cfr. articolo 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007);

Visti:

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «*recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)*», ed in particolare l'allegato I, parte I, paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» che definisce, per alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale, il quadro delle disposizioni di riferimento - c.d. «baseline» - tra cui sono comprese anche le regole di condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «*recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*», ed in particolare il titolo

## Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

V «Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità»;

- il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 «che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento», ed in particolare il capo 3 «Inverdimento» relativamente al prato permanente e alle aree di interesse ecologico;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che abroga il precedente decreto ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016;

Dato atto che il sopracitato decreto ministeriale:

- stabilisce a livello nazionale il regime di condizionalità disciplinato dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e suoi regolamenti attuativi, definendo, tra l'altro, i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalle inadempienze relative alla condizionalità nonché i regimi di aiuto a cui si applica la condizionalità, anche in riferimento alla programmazione comunitaria 2007-2013;
- dispone, all'art. 23 (1), che le Regioni e le Province autonome specifichino con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto ministeriale, l'elenco degli impegni di condizionalità applicabili a livello regionale per l'anno 2017;

Richiamata la delibera della Giunta regionale X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013» e in particolare:

- l'allegato 1 recante i Criteri di Gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli allegati 2 e 3 recanti rispettivamente l'elenco delle Aree Natura 2000 - Zone di Protezione speciale (ZPS), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati e l'elenco delle Aree Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- l'allegato 4 recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione è stata modificata ed integrata per l'anno 2016 al fine di renderla coerente con l'evoluzione normativa comunitaria, nazionale e regionale attraverso la deliberazione di Giunta regionale X/4985 del 30 marzo 2016;

Ritenuto necessario modificare la sopra citata delibera n. X/3351/2015, come modificata con delibera X/4985 del 2016, al fine di aggiornare le regole di condizionalità per l'anno 2017 secondo le modifiche normative nel frattempo intervenute;

Considerato che, ai fini della definizione del regime di condizionalità nell'anno 2017, per recepire le intervenute modifiche normative è necessario procedere alla revisione degli allegati 1, 2 e 3 della delibera n. X/3351/2015 così come da ultimo modificata dalla delibera n. X/4985/2016, mentre l'allegato 4 rimane invariato;

Preso atto che:

- in considerazione della complessità e numerosità delle materie e delle competenze che rientrano nell'ambito della condizionalità è stato costituito, con decreto del direttore generale della direzione generale agricoltura n. 12805 del 2 dicembre 2016, un Gruppo di Lavoro regionale (GdL) interdirezionale finalizzato alla definizione e all'aggiornamento del regime di condizionalità (PAC 2014-2020);
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno formulato proposte di modifica e di aggiornamento ai testi vigenti, sulla base delle modifiche normative intervenute sia a livello nazionale che regionale;

- tali proposte sono state condivise nel corso dell'incontro in seduta plenaria tenutosi in data 19 dicembre 2016 e definiti con successive comunicazioni;

- le proposte di modifica e di aggiornamento formulate dal GdL sono riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- l'allegato A al presente atto sostituisce gli allegati 1, 2, 3, 4 della delibera n. X/3351/2015 così come da ultimo modificata dalla delibera n. X/4985/2016 come di seguito:

- Allegato A sezione 1 «Elenco CGO e BCAA» sostituisce il sopracitato allegato 1;
- Allegato A sezione 2 «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)» sostituisce il sopracitato allegato 2;
- Allegato A sezione 3 «Area Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» sostituisce il sopracitato allegato 3;
- Allegato A sezione 4 «CGO 1 - Zone vulnerabili ai nitrati» sostituisce il sopracitato allegato 4;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare i sopracitati allegati della delibera n. X/3351/2015, modificata dalla delibera n. X/4985/2016, recependo i contenuti del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 e le risultanze emerse in sede di gruppo di lavoro regionale di Condizionalità, ivi compresa una migliore riorganizzazione di una parte del documento al fine di renderlo di più agevole lettura, ed in particolare:

a) l'allegato 1, denominato «Elenco dei Criteri di Gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)» è modificato così come di seguito:

- CGO 1 (Direttiva 91/676/CEE - Direttiva Nitrati): è stato aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal d.m. 25 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato», recepito in Regione Lombardia dalla d.g.r. X/5171 del 16 maggio 2016 «Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE»;
- BCAA 1 (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua): i riferimenti al «divieto di fertilizzazioni» sono stati aggiornati per adeguarli al Programma d'azione nitrati approvato con la d.g.r. X/5171 del 16 maggio 2016;
- BCAA 4 (Copertura minima del suolo): è stata introdotta una nuova deroga agli impegni, prevista dal decreto ministeriale, in caso di motivazioni di ordine sanitario riconosciute dalle Autorità competenti;
- CGO 2 (Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli Uccelli Selvatici) e CGO 3 (Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche): sono stati aggiornati i riferimenti normativi sia nazionali che regionali;
- BCAA 7 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio): è stato inserito, in adeguamento al decreto ministeriale n. 2490/2017, il divieto di eseguire gli interventi di potatura di siepi e alberi, caratteristici del paesaggio, nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale, nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre aree Protette;
- CGO 6 (Direttiva 2008/71/CE - Identificazione e registrazione dei suini): è stata stralciata la deroga relativa all'ordinanza ministeriale 12 aprile 2008 riguardante i detentori di suini da ingrasso destinati all'autoconsumo in quanto scaduta e non rinnovata;
- CGO 7 (Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Identificazione e registrazione dei bovini) e CGO 8 (regolamento (CE) n. 21/2004 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini): sono stati inseriti gli aggiornamenti normativi introdotti dal decreto ministeriale n. 2490/2017 in particolare concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato;
- CGO 9 (regolamento (CE) n. 999/2001 - Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcu-

ne encefalopatie spongiformi trasmissibili): è stata aggiornata la scrittura degli impegni, alla luce di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 2490/2017;

- CGO 10 (reg. (CE) n. 1107/2009 - Prodotti fitosanitari): in conformità al decreto ministeriale n. 2490/2017, è stato precisato che il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti i soggetti che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari a uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo; inoltre, nel caso un soggetto non sia in possesso del suddetto certificato, sono state precisate le possibilità di delega a terzi delle operazioni relative alla gestione dei prodotti fitosanitari;
  - BCAA 8 (Mantenimento dei pascoli permanenti): è stata stralciata la norma che, come previsto dal regolamento n. 1306/2013, era valida solo per le annualità 2015 e 2016.
- b) l'allegato 2 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è stato aggiornato riportando i riferimenti normativi approvati nel 2016 e per ogni Piano di Gestione e/o Misure di Conservazione sito specifiche è stata evidenziata la presenza di norme tecniche di attuazione; infine sono state inserite delle note per guidare la lettura dei contenuti dell'allegato;
- c) l'allegato 3 denominato «Aree Natura 2000- Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) / Zone Speciali di Conservazione (ZSC) è stato aggiornato riportando i riferimenti normativi approvati nel 2016 e per ogni Piano di Gestione e/o Misure di Conservazione sito specifiche è stata evidenziata la presenza di norme tecniche di attuazione; infine sono state inserite delle note per guidare la lettura dei contenuti dell'allegato;

Dato atto che, come previsto dall'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle dello stesso decreto, la proposta di delibera è stata sottoposta al preventivo parere del Mipaaf, che si è espresso favorevolmente con nota del 21 marzo 2017 protocollo n. 0010178 (ns. protocollo n. M1.2017.0048905 del 22 marzo 2017);

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del regime di condizionalità per l'anno 2017;

Considerato che, relativamente alla BCAA 1 «Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua», in base all'aggiornamento dello stato ecologico e chimico di alcuni corpi idrici e all'integrazione, con ulteriori corpi idrici, del reticolo di riferimento degli strumenti di pianificazione per la tutela delle acque conseguente all'approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, è stata aggiornata su Sis.Co. (Sistema informativo delle Conoscenze) la relativa cartografia, per mettere a disposizione delle imprese agricole l'informazione relativa ai corpi idrici interessati dalla realizzazione o non eliminazione della fascia inerbita e all'ampiezza di detta fascia inerbita, che potrebbe risultare differente rispetto a quella degli anni precedenti;

Considerato che gli indici di verifica finalizzati alla graduazione del livello di violazione da applicare agli impegni di condizionalità descritti nell'allegato A - Sezione 1 alla presente delibera saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2017, predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità e in attuazione dell'allegato 3 del decreto n. 2490/2017;

Ritenuto altresì che la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto si limita ad aggiornare i riferimenti normativi dovuti alle modifiche del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario della delibera attualmente efficace;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, che definisce le disposizioni in materia di regime di condizionalità per l'anno 2017, composto dalle seguenti sezioni:

- Sezione 1 «Elenco CGO e BCAA» che sostituisce l'allegato 1 della d.g.r. X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. X/4985/2016;
- Sezione 2 «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione speciale (ZPS)» che sostituisce l'allegato 2 della d.g.r.

X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. X/4985/2016;

- Sezione 3 «Aree natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» che sostituisce l'allegato 3 della d.g.r. X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. X/4985/2016;
- Sezione 4 «CGO 1 - Zone vulnerabili ai nitrati» che sostituisce l'allegato 4 della d.g.r. X/3351/2015 senza variarne i contenuti;

2. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 1 (2), si applicano:

- a) ai beneficiari di pagamenti diretti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Titolo III e Titolo IV;
- b) ai beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno 2014 - 2018 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) ai beneficiari di premi annuali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:
  - art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b): «Forestazione e imboscamento» e «Allestimento di sistemi agroforestali»;
  - art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»;
  - art. 29 «Agricoltura biologica»;
  - art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua»;
  - art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
  - art. 33 «Benessere degli animali»;
  - art. 34 «Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste»;

d) ai beneficiari dei premi annuali i cui impegni sono stati assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare:

- ai sensi dell'articolo 36, lettera a): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli»:
  - punto i) «indennità a favore degli agricoltori delle zone montane»;
  - punto ii) «indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane»;
  - punto iii) «indennità natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE»;
  - punto iv) «pagamenti agroambientali»;
  - punto v) «pagamenti per il benessere degli animali»;
- ai sensi dell'articolo 36, lettera b): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali»:
  - punto i) «imboscamento di terreni agricoli»;
  - punto iv) «indennità Natura 2000»;
  - punto v) «pagamenti silvo-ambientali»;

e) ai beneficiari di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per la vendemmia verde e di pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 103 septvicies e 85 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le sanzioni di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## Allegato A - Sezione 1: Elenco CGO e BCAA

### SETTORE

Ambiente, cambiamenti climatici e  
Buone condizioni agronomiche del terreno

### TEMA PRINCIPALE: Acque

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

#### Articoli 4 e 5

#### Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili"
  - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
    - Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
  - Art. 112 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. "Utilizzazione agronomica"
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- **D.M. 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati
- **Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1040** della Commissione del 24 giugno 2016 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

#### Recepimento regionale

- **DGR VIII/3297 del 11 ottobre 2006** "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione (BURL SO n° 45 del 6 novembre 2006) così come confermate con DGR IX/4984 del 07/03/2013 "Determinazioni in ordine alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36, comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012"
- **DGR X/5171 del 16 maggio 2016** "Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE"
- **D.D.U.O n. 5403 del 10 giugno 2016** "Approvazione delle disposizioni attuative per l'adesione alla deroga concessa dalla commissione europea ai sensi della direttiva 91/676/CEE del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel periodo 2016-2019"

**Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

La Regione Lombardia con DGR X/5171 del 16 maggio 2016 ha approvato il programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole che si applica nelle zone vulnerabili individuate dalla DGR VIII/3297 dell'11 ottobre 2006.

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, le cui superfici aziendali ricadono in zone vulnerabili ai nitrati, che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, così come definiti al paragrafo 1.3 della DGR X/5171/2016, nonché i fertilizzanti azotati di cui al dlgs 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al dlgs 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore collegati ai seguenti aspetti:

- A. adempimenti amministrativi
- B. obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- C. divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti
- D. rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti

Inoltre l'impresa agricola ricadente in zona vulnerabile ai nitrati che aderisce alla deroga nitrati, concessa con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016 è tenuta al rispetto di impegni aggiuntivi previsti dalla Decisione stessa.

**Deroga nitrati**

Con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016 è stata concessa alle regioni Lombardia e Piemonte una deroga sull'applicazione della direttiva nitrati.

La deroga resta in vigore per quattro anni, fino al 31/12/2019 ed è possibile, per le aziende agricole interessate e con superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati, aderirvi.

Regione Lombardia, con **D.D.U.O n. 5403 del 10 giugno 2016** ha approvato le disposizioni attuative per l'adesione alla deroga concessa dalla commissione europea ai sensi della direttiva 91/676/CEE del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel periodo 2016-2019.

L'adesione alla deroga comporta la possibilità di utilizzare agronomicamente i reflui zootecnici nel limite di 250 kg/ha di azoto al campo in zona vulnerabile a condizione di presentare una specifica richiesta di adesione a Regione Lombardia entro il 15 febbraio di ogni anno e di rispettare quanto previsto dal decreto n. 5403 del 10/06/2016 che disciplina:

- i soggetti che possono richiedere la deroga e le modalità di accesso alla deroga
- le condizioni vincolanti per aderire alla deroga
- gli adempimenti obbligatori per l'azienda in deroga.

**Impegni A) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'impresa che produce e/o utilizza azoto organico e/o minerale o che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare è tenuta all'obbligo di presentare a Regione Lombardia la Comunicazione nitrati. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 5 della DGR n. 5171/2016, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.
2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" ubicata sul sistema informatizzato Sis.Co.
3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
4. La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'Allegato 7 – "Classificazione aziendale" - della DGR n. 5171/2016, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dal Programma d'Azione nitrati e consente la compilazione della Comunicazione nitrati, e laddove richiesto, altresì la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto.
5. L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione può essere:
  - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
  - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

**Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati**

- E' esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:
  - o produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno; oppure
  - o utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno; oppure
  - o utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
- L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali

definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 della DGR n. 5171/2016 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

#### **Impresa tenuta alla Comunicazione nitrati**

- È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:
  - o produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno; oppure
  - o utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno; oppure
  - o utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
- Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica (PUA)** l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:
  - a. produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno; oppure
  - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno; oppure
  - c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA); oppure
  - d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- a. provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- b. conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
  - Comunicazione nitrati;
  - Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti aziendali;
  - Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
  - Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'Allegato 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
  - Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
  - Documentazione di trasporto degli effluenti di allevamento, nei casi previsti dal presente Programma d'Azione;
  - Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione di cui al punto 2.3.1 della DGR n. 5171/2016;
  - Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
  - Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

#### **Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato**

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- o tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- o redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (Allegato 8 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento alla DGR n. 5171/2016);

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati. Pertanto tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora però la Comunicazione nitrati evidenzi una non conformità, **la sua validità diventa annuale**.

Le Comunicazioni di validità quinquennale, perdono tale validità nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" della DGR n. 5171/2016. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, entro 30 giorni, una nuova Comunicazione nitrati. Viceversa qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata l'anno successivo a quello del controllo. A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

**Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura.**

Per l'anno 2017 il riferimento è il decreto n. 13759 del 22/12/2016 "*Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2017, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili)*".

## **Impegni B) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

### **b.1) Stoccaggio dei LETAMI**

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'Allegato 1 – "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" della DGR n. 5175/2016.
5. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili i coefficienti indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio necessario (m<sup>3</sup>) al fine di ottenere la superficie in m<sup>2</sup> della platea:
  - a) 2 per il letame;
  - b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
  - c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
  - d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
  - e) 2,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
  - f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
  - g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
  - h) 3,5 per i materiali palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pressiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

#### **b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei letami**

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio,



ai materiali non palabili (vedi "Stoccaggio dei liquami").

2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
  - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
  - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

#### **b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente**

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

#### **b.1.3) Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo**

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
3. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
4. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
5. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
  - a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
  - a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - Nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II<sup>^</sup> capo II<sup>^</sup> Art. 94 del d.lgs. 152/06.
6. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc..
7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.
8. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

#### **b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI**

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

5. I contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità  $K$  maggiore di  $1 \times 10^{-7}$  cm/s, devono avere il fondo e le pareti impermeabilizzate con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato (per un volume minimo pari al prodotto tra la superficie del contenitore di stoccaggio e il "franco minimo di sicurezza" aumentato di 10 centimetri) e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Devono inoltre essere costruiti e dimensionati in modo tale da consentire la copertura, anche in tempi successivi alla realizzazione, ed assicurare l'omogeneizzazione del contenuto senza pericoli di erosione delle superfici del fondo e delle pareti.
6. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati preferibilmente in cemento armato.
7. Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso, quali ad esempio strutture "leggere" di contenimento in materiale plastico appositamente realizzate per tale scopo. Per essere idonei tali sistemi di stoccaggio devono possedere i requisiti richiesti per i contenitori in terra, necessari a evitare possibili dispersioni al suolo o inquinamenti accidentali in caso di rottura. Il sistema di stoccaggio in questione, deve inoltre essere:
  - posizionato in apposito sistema di contenimento in terra, che impedisca la fuoriuscita di effluente per rottura accidentale e garantisca un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
  - dotato attorno al bordo esterno di un fosso di guardia perimetrale, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
  - dotato di attrezzatura che assicuri l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo;
  - dotato di sistema di estrazione del contenuto dal basso.
8. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori (ad esclusione di quelli utilizzati per il digestato) al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.
9. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.
10. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'Allegato 1 – "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" della DGR n. 5175/2016.

#### Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
  - 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai;
  - 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a.
3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.
5. E' vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente. Sono escluse da tale vincolo le realizzazioni o gli adeguamenti di strutture in aziende esistenti alla data del 14/09/2011.

**b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili**

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

**b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore**

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

**b.4) Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento (fanghi)**

1. Qualora ricorra la necessità di uno stoccaggio temporaneo di fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un uso agronomico, tale stoccaggio temporaneo deve essere attuato in platee, generalmente dotate di copertura, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e la separazione dalla rete scolante.

**Impegni C) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI****c.1) DIVIETI TEMPORALI****Divieti nella stagione autunno-invernale**

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:
  - a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
  - b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:
    - a. per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010;
    - b. per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i materiali assimilati al letame;

- c. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:
- i. presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;
  - ii. terreni con residui colturali;
  - iii. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata
  - iv. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.
- Di tali 90 giorni, 62 continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 28, definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio.

A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

- c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):

- per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla lettera b) punto c.;
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65%.

2. L'utilizzazione agronomica dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale non è soggetta a divieti temporali nella stagione autunno-invernale.

Con i provvedimenti del Direttore Generale Agricoltura vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2016/2017 il provvedimento in vigore è il DDG n. 10607 del 25 ottobre 2016 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2016/2017 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016" che stabilisce che i 28 giorni di divieto nei mesi di novembre e di febbraio di cui alla lettera b) del capitolo 3.1.1 "Divieti nella stagione autunno-invernale" dell'Allegato A della DGR n. 5171/2016 siano individuati tramite il Bollettino Nitrati bisettimanale prodotto a cadenza bisettimanale dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF; La stagione autunno vernina 2017/2018 verrà regolamentata con successivo DDG a fine anno 2017.

#### **Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti**

1. L'utilizzazione agronomica è comunque vietata:
  - nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno.
  - in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

#### **c.2) DIVIETI SPAZIALI**

##### **Divieti spaziali relativi ai LETAMI, CONCIMI AZOTATI e AMMENDANTI ORGANICI**

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici<sup>1</sup> è vietato entro:
  - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

<sup>1</sup> di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
  - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
    - Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
    - Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
    - Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
    - Canali arginati.
  3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
  4. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
    - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
    - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
    - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
    - d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
  5. L'utilizzo dei letami, concimi azotati e ammendanti organici è vietato in golena entro argine a meno che non vengano distribuiti nel periodo di magra e vengano interrati immediatamente.
  6. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici<sup>2</sup> è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
  7. L'utilizzo dei letami, concimi azotati e ammendanti organici è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive.

#### **Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI**

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
  - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
  - Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
  - Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
  - Canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
  - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate

<sup>2</sup>di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

- per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
  - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
  - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - j) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente;
  - k) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po *fascia di deflusso della piena* (Fascia A)<sup>3</sup>;
  - l) nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II<sup>^</sup> capo II<sup>^</sup> Artt. 94 del d.lgs. 152/06.
5. E' vietato distribuire i liquami con le seguenti tecniche:
- a) irrigatori a lunga gittata;
  - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
  - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
  - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 10 b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
  - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
  - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
  - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

*NB - L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.*

#### **Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE**

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al Dlgs 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente CGO l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1. su terreni:

<sup>3</sup> Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

- a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
  - b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
  - c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto 2;
  - d) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
  - e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
  - g) soggetti a vincolo idrogeologico;
  - h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
  - i) interessati da boschi naturali;
  - j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
  - k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
  - l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
  - m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
  - n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
  - o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
  - p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
  - q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
  - r) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

## **Impegni D) il RISPETTO DEI MASSIMALI previsti per l'utilizzo di fertilizzanti**

### **d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto superiore a **170 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno** (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), **inteso come quantitativo medio aziendale**.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui alla DGR n. 5171/2016.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori

delle tabelle dell'Allegato 1 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" di cui alla DGR n. 5171/2016.

6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui alla DGR n. 5171/2016.
9. Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:
  - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
  - b) degli eventuali fertilizzanti organici, di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75, o per la parte derivante dagli effluenti di allevamento
  - c) delle acque reflue.

**d2) Dosi di applicazione per FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi, fanghi di depurazione)**

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. I digestati e i fertilizzanti azotati, se di origine organica non zootecnica, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 della DGR n. 5171/2016, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto del 50% (pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento con riferimento al liquame bovino).
3. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai (MAS).

**d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO**

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato 3 - "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo" di cui alla DGR n. 5171/2016.

**BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

**Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.



Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Normativa nazionale e sovra – regionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
  - Art 117 , commi 1 e 2 (*Piano di gestione*)
  - Parte III " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*":
    - Sezione I - Titolo II " *I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi*" Capo I " *Distretti idrografici*"
    - Sezione II " *Tutela delle acque dall'inquinamento*" - Titolo II " *Obiettivi di qualità*" Capo I - *Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76)*
  - Allegato alla parte III ed in particolare:
    - Allegati 1 " *Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale*" e s.m.i.
    - Allegato 3 " *Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica*"
    - Allegato 4 " *Contenuti dei piani*" - Parte A. *Piani di gestione dei bacini idrografici*
- **D.M. 16 giugno 2008 n 131-** *Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.* (GU n. 187 del 11-8-2008, Suppl. Ordinario n. 189)
- **D.M. 17 luglio 2009** - *Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.* (GU n. 203 del 2-9-2009)
- **D.M. 08-11-2010, n. 260** **D.M. 260/2010** - *Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo* (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015** ed approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato 5
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2015** ed approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.2/2016 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Volume 2A - Repertorio dei corpi idrici; Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni

### Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri,

adiacente ai corpi idrici<sup>4</sup> superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.

Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Pertanto la presente BCAA stabilisce i seguenti impegni:

#### **a) Divieto di fertilizzazioni**

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione:

- è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua;
- l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti per le ZVN dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 5171/2016.

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica,

- si intende rispettato con il limite di 3 metri;
- si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

#### **b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita**

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; la sua ampiezza varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico<sup>5</sup> associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono"

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui:

- lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito
- lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

---

<sup>4</sup> I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06.


I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi.

L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto all'anno 2016. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.



Ai fini della presente BCAA, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagano nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

*Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

*Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

*Corpi idrici provvisti di argini rialzati* rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

### Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;

- prato permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera h) del regolamento UE n. 1307/13.

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.**

**Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure necessarie per ottenere dalla pubblica amministrazione la possibilità di utilizzo delle acque pubbliche per finalità irrigue ai sensi della normativa vigente.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono alternativamente:

- essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici e entro i limiti di normativa), nonché corrispondere i canoni demaniali come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

L'impegno di cui alla presente BCAA è comunque rispettato qualora, nonostante non siano verificate le due condizioni sopraindicate, la posizione amministrativa relativa alla derivazione sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d.lgs. 152/06 richiamati al seguente paragrafo "Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque".

Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza della:

- a) regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia.

Si precisa inoltre che il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m3.

E' esente dall'ottenimento della concessione l'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee per il quale è prevista la sola comunicazione preventiva all'ente competente. Tuttavia si precisa che tale utilizzo non è pertinente

all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m<sup>3</sup>/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

#### **Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque**

**R.D. 11-12-1933 n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici."(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5), in particolare gli artt. 17 e 23 di cui si riportano nel seguito i commi maggiormente rilevanti.

- Comma 1 articolo 17:  
Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
- Comma 2 articolo 17:  
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

**D.lgs.152/06 "Norme in materia ambientale"** (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)

- Comma 6, articolo 96:  
Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5
- Comma 7, articolo 96:  
I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico
- Comma 3, Articolo 167:  
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
- Comma 4, Articolo 167:  
La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

**Reg. 24 marzo 2006, n. 2** recante "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26." (BURL 28 marzo 2006, I S.O al BURL del 27 marzo 2006, n. 13)

- Comma 1, articolo 35 (Cause di estinzione delle concessioni):  
Le concessioni d'acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:
  - a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
  - b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 36;
  - c) decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37;
  - d) revoca da parte dell'autorità concedente.
- Comma 2, articolo 30 (Rinnovo della concessione):  
Il concessionario d'acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista
- Comma 1, articolo 37 (Decadenza):  
Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:
  - a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
  - b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
  - c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
  - d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
  - e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
  - f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
  - g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 31, comma 3;
  - h) per sub-concessione a terzi anche parziale.

**Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione" della L.R. 5-12-2008 n. 31** recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale". (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

**Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 si dividono in:

- Obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

Le aziende devono:

- rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ...), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.

- Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:

- possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
- rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Nell'ambito della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

## TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

### BCAA 4 – Copertura minima del suolo

#### Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Per l'impegno di cui alla lettera b): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.,

con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Per quanto riguardale superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo

1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero di fenomeni di soliflusso:
  - b.1) la presenza di una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.), per almeno 90 giorni consecutivi, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;
  - b.2) il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

#### **Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per gli impegni di cui ai punti a) e b) è inoltre ammessa la deroga in caso di motivazioni di ordine sanitario riconosciute dalle Autorità competenti.

### **BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

#### **Ambito di applicazione:**

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;

Per gli impegni di cui alla lettera b) e c): qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.



Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, per convogliare l'acqua piovana così raccolta nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi su terreni, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori presenti ai margini dei campi, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta BCAA, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### **Deroghe**

In relazione all'impegno a) sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. sono ammesse deroghe in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

#### **Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. La presente BCAA prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

**Deroghe:**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

**TEMA PRINCIPALE: Biodiversità**

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

**Recepimento nazionale**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis. 5 e 5 bis.
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco di zone di protezione speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

**Recepimento regionale**

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali

- per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n.37 del 12 settembre 2003).
- **DGR n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006** - Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti (2° Suppl. Straordinario BURL n. 8 del 20 febbraio 2006).
  - **DGR n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006** - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DDGGRR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n.2 del 8 gennaio 2007).
  - **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** - Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori (1° Suppl. Straordinario BURL n. 33 del 14 agosto 2007).
  - **DGR n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008** "Nuova classificazione delle Zone (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3,4,5, e 6 del DM 17 ottobre 2007 n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)" così come integrata dalla **DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008** "Misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde ai sensi del dm 17 ottobre 2007 n. 184 – Integrazione alla dgr n. 6648/2008";
  - **DGR n. VIII/9275 del 8 aprile 2009** – Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4).
  - **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).
  - **DGR n. X/3709 del 12 giugno 2015** - Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini". In attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR).
  - **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.
  - **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.

#### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 uncivies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in Zone di Protezione Speciale (ZPS), nel rispetto delle norme cogenti previste per i diversi siti elencati nell'allegato A -Sezione 2 della presente delibera.

Le norme cogenti per il presente CGO sono rappresentate esclusivamente dagli obblighi e divieti applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

Gli impegni che deve rispettare l'azienda derivano dalle **norme regolamentari e norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti** previste da:

1. Misure di Conservazione generali (ossia vigenti su tutte le ZPS), di cui al seguente punto A;
2. Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS, di cui al seguente punto B;
3. Piani di Gestione del sito di appartenenza;
4. Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza.

Nell'allegato A sezione 2 alla presente delibera sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione delle ZPS presenti in Lombardia.

Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che per le superfici forestali ricadenti in ZPS, fino all'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, vigono ai sensi dell'art. 48 del Reg. reg. 20-7-2007 n. 5, le misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000, che se rispettate, esonerano i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 dalla valutazione di incidenza.

Inoltre, al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Di seguito si riportano le misure di conservazione vigenti, applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

#### **A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)**

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri d'uccelli;
- f) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

- g) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale

di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- h) Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

## ***B. Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale:***

### ***1) ZPS in ambienti aperti alpini***

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
- c) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;  
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- d) è vietata l'attività di imboscamento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

### ***2) ZPS in ambienti forestali alpini***

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;

- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

### 3) ZPS in zone umide

- a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) è vietata l'irrorazione aerea;
- c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- e) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- f) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- g) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

### 4) ZPS in ambienti fluviali

- a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide periferiali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e) è vietata l'irrorazione aerea;
- f) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- g) è vietata la distruzione dei formicai;
- h) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- i) è fatto obbligo, per gli **impianti boschivi** di seguire quanto sotto esposto:
  - 1i) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).  
All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".  
Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
  - 2i) I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007

(Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

- 3i) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
- 4i) Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1i) a 3i) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- 5i) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- 6i) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
- 7i) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- 8i) Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

#### 5) **ZPS in ambienti agricoli**

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

#### 6) **ZPS in risaie**

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- d) è fatto obbligo, per gli **impianti boschivi** di seguire quanto sotto esposto:
  - 1d) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).  
All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".  
Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
  - 2d) I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali

- impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
- 3d) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
  - 4d) Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1d) a 3d) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
  - 5d) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
  - 6d) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
  - 7d) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
  - 8d) Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2015** – Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso", insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" (G.U. Serie Generale del 23 dicembre 2015, n. 298).
- **Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della Commissione del 26 novembre 2015** che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015**, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).



- **Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015**, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016** - Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186).

### Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n. 37 del 12 settembre 2003)
- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** - Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori. (1° Suppl. Straordinario BURL n.33 del 14 agosto 2007)
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** - Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde - modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).
- **DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014** - Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.

### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie, ricadente in SIC/ZSC, dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in SIC e ZSC nel rispetto degli norme cogenti previste per i diversi siti elencati nell'allegato A - Sezione 3 della presente delibera.

Le norme cogenti per il presente CGO sono rappresentate esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

Gli impegni che deve rispettare l'azienda derivano dalle **norme regolamentari e norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti** previste da:

- 1) Misure di Conservazione sito specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza;
- 2) Piani di Gestione del sito di appartenenza;
- 3) Misure di conservazione generali (ovvero Criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC), di cui al seguente punto A;

Nell'allegato A - Sezione 3 alla presente delibera sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione di SIC/ZSC presenti in Lombardia.

Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che:

- sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al dlgs n.99/92;
- per le superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, fino all'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, vigono ai sensi dell'art. 48 del Reg. reg. 20-7-2007 n. 5, le misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000, che se rispettate, esonerano i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 dalla valutazione di incidenza.

Di seguito si riportano le misure di conservazione generali applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

#### **A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutti i SIC e ZSC)**

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013.  
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.  
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
- c) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
  - d) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
  - e) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
  - f) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

## **TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi**

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

### **Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### **Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede il mantenimento degli alberi monumentali, nonché degli elementi caratteristici del

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Gli alberi monumentali sono identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per albero isolato si intende un esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella seguente tabella.

Nome italiano	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acero campestre, Oppio	Acer campestre L.
Acero riccio	Acer platanoides L.
Acero di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller

Le specie arboree sotto elencate sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e smi e utilizzabili nelle attività selvicolturali. - Estratto da: Allegato C al Regolamento regionale n. 5/2007 e smi - "Norme Forestali Regionali" di Regione Lombardia

Per **siepi** si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per **filare** si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Gli interventi di potatura di siepi e alberi, caratteristici del paesaggio, di cui alla presente norma non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale, nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Per **sistemazioni idraulico-agrarie** caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

#### **Deroghe**

- 1) Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- 2) Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- 3) Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- 4) Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
- 5) In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di Gestione Natura 2000 o di altre Aree Protette.

## **SETTORE**

### **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

#### **TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare**

**CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1 febbraio 2002). Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\* e articoli 18, 19 e 20**

#### **\*Attuazione dell'articolo 17 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 178/2002:**

- **Regolamento (CE) n. 852/2004:** articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004:** articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005:** articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005:** articolo 18;

- **Regolamento (CE) n. 470/2009:** articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27 e 29;
- **Regolamento (UE) n. 37/2010:** articolo 1 e allegato "Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)".

### Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- **Linee guida** approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del **15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005)
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- **Prov. 18 aprile 2007, n. 84/CSR** Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (G.U. n. 107 del 10.05.2007)
- **Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR** del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008)
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

### Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 5851 del 20 aprile 2005** recante "Approvazione del documento "Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE".
- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 1835 del 21 febbraio 2006** recante "Approvazione del documento «Indicazioni relative alla attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l'eventuale richiamo» " (BURL n. 10 del 6 marzo 2006)
- **Decreto del Direttore Generale Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010** avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004"

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato ed in particolare quanto previsto dai seguenti articoli del Reg. (CE) n. 178/2002:

- art. 14 "Requisiti di sicurezza degli alimenti"
- art. 15 "Requisiti di sicurezza dei mangimi"
- art. 17 paragrafo 1 "Obblighi"

- art. 18 "Rintracciabilità"
- art. 19 "Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare"
- art. 20 "Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi"

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

<p><b>REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002</b> che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare</p>
<p><b>Art. 14 - Requisiti di sicurezza degli alimenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.</u></li><li>2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:<ol style="list-style-type: none"><li>a) se sono dannosi per la salute;</li><li>b) se sono inadatti al consumo umano.</li></ol></li><li>3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:<ol style="list-style-type: none"><li>a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;</li><li>b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.</li></ol></li><li>4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:<ol style="list-style-type: none"><li>a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;</li><li>b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;</li><li>c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.</li></ol></li><li>5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.</li><li>6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.</li><li>7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.</li><li>8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.</li><li>9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.</li></ol>
<p><b>Art. 15 - Requisiti di sicurezza dei mangimi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.</li><li>2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:<ul style="list-style-type: none"><li>— se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,</li><li>— se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.</li></ul></li><li>3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.</li><li>4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.</li></ol>

<p>5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.</p> <p>6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo</p>
---

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del Regolamento (CE) n. 178/2002 *"spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte."*

In attuazione del suddetto art. 17 comma 1, gli operatori agricoli sono tenuti, per il regime di condizionalità, a rispettare le seguenti disposizioni, applicabili a livello di azienda agricola:

<p><b>Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari</b> (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sotto specificato</b></p>
<p><i>II. Requisiti in materia di igiene</i></p> <p>4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;</li> <li>h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;</li> <li>j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.</li> </ul>
<p>5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;</li> <li>h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.</li> </ul>
<p>6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.</p>
<p><i>III Tenuta delle registrazioni</i></p> <p>8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;</li> <li>b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;</li> <li>d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e</li> <li>e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.</li> </ul>
<p>9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;</li> <li>c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.</li> </ul>
<p><b>Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale</b> (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)</p>
<p><b>Obblighi degli operatori del settore alimentare</b></p> <p><b>Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sotto specificato</b></p>



<p><b>ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA</b>  <b>I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO</b></p> <p>1 Il latte crudo deve provenire da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;</li> <li>c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;</li> <li>d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;</li> <li>e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.</li> </ul>
<p>2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;</li> <li>ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o</li> <li>iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;</li> </ul> <p>b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o</li> <li>ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;</li> </ul> <p>c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.</p>
<p>3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:</p> <p>a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;</p> <p>b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o</li> <li>ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;</li> </ul> <p>c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii), se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.</p>
<p>4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.</p>
<p>5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali</p>
<p><b>II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE</b></p> <p><b>A. Requisiti per i locali e le attrezzature</b></p> <p>1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.</p> <p>2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.</p> <p>3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.</p>

<p>4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.</p>
<p>B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto</p> <p>1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;</li> <li>d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.</li> </ul> <p>2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.</p> <p>4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III (CRITERI PER IL LATTE CRUDO) e se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o</li> <li>b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.</li> </ul>
<p>SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI</p> <p>CAPITOLO I: UOVA</p> <p>1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.</p>
<p><b>Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</b> (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sotto specificato:</b></p>
<p>ALLEGATO I - PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA</p> <p><i>I. Disposizioni in materia di igiene</i></p>
<p>4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;</li> <li>g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.</li> </ul>
<p><i>II. Tenuta di registri</i></p>
<p>2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;</li> <li>b) l'uso di sementi geneticamente modificate;</li> <li>e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.</li> </ul>
<p><b>Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sottospecificato:</b></p>

**ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI****1. Immagazzinamento dei mangimi.**

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.

Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata.

Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

**2. Distribuzione**

Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto sia inviato alla destinazione giusta. Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate.

I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.

**Articolo 5(6)**

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

**Reg.(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.** (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70.) e successive modifiche e integrazioni.

**Capo III LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale****Articolo 18 - Rispetto degli LMR.**

1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;

b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:

a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che

b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;

b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;

c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la

somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

**Regolamento (CE) n. 470/2009** stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il [regolamento \(CEE\) n. 2377/90](#) del Consiglio e modifica la [direttiva 2001/82/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 726/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)

#### **Estratto articoli del Reg. (CE) n.470/2009**

##### Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:

- a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);
- b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
- b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

##### Articolo 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o  $\mu$ g/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
- b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

##### Articolo 14 Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi.

2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:

- a) un limite massimo di residui;
- b) un limite massimo di residui provvisorio;
- c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;
- d) un divieto di somministrazione di una sostanza.

3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:

- a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi; o
- b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.

4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.

5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.

6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:

a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;

b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.

7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

Articolo 23 Immissione in commercio

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o

b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi, sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 27 Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90

1. Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche.

2. Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre presentare all'agenzia una richiesta di parere sull'estrapolazione ad altre specie o tessuti ai sensi dell'articolo 5.

Si applica l'articolo 17.

**Regolamento (UE) n. 37/2010** concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

**Estratto articoli del Reg. (UE) n. 37/2010**

## Articolo 1

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

Allegato "Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)".

**REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 28 gennaio 2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

**Art. 18 – Rintracciabilità**

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

In particolare, ai fini della rintracciabilità, gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco, hanno inoltre l'obbligo di: a) realizzare il Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente; b) datarlo e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione; c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo "Gestione della documentazione" della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida; d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 28 gennaio 2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

**Art. 19 - Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare**

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

**Art. 20 - Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi**

1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.

4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni relativi a:

- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali, vengono controllati nell'ambito del CGO 9;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che non abbiano subito trattamenti illegali, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma, viene controllato nell'ambito del CGO 10.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)**

**Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.**

### Recepimento nazionale

- **D.Lgs. 16-3-2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006), e successive modifiche e integrazioni (**D.Lgs. n. 232 del 9 novembre 2007** (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007).

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, che allevano bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o producono latte, uova, miele.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che alleva bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o produce latte, uova, miele, deve rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

In particolare:

#### Divieto di somministrazione, detenzione in azienda, immissione sul mercato e trasformazione

1. Per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006:

- a) divieto di somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
- b) divieto di detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché di immissione sul mercato o di macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs 158/2006;
- c) divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
- d) divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
- e) divieto di trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.

2. nelle aziende in cui si allevano animali da produzione, è vietata la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1.

Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario ai sensi del d.lgs 158/2006 articoli 4 e 5.

3. Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:

- 3.1. animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
- 3.2. animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.
- 3.3. prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 3.1 e 3.2.



## TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)**

**Articoli 3, 4 e 5**

### Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 200/2010** "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini" – GU n. 282 del 02 dicembre 2010

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che alleva suini ha l'obbligo di:

#### a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale

L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata in BDR/BDN attraverso un codice aziendale e di allevamento, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 7 giorni.

#### b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN

L'allevatore è tenuto a riportare nel registro di stalla e in BDN/BDN:

- il numero di *animali nati/morti* entro 30 giorni dall'evento;
- il numero degli animali presenti in azienda (*consistenza dell'allevamento*) alla data del 31 marzo di ogni anno.

L'allevatore è tenuto inoltre a riportare sul registro di stalla le *movimentazioni in ingresso ed uscita dei capi* entro 3 giorni dall'evento. Inoltre ogni qualvolta movimentata i capi deve compilare la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello IV) e inviarne copia all'Autorità competente (ATS) o all'ente delegato (CAA, APA) entro 7 giorni dalla movimentazione stessa per l'aggiornamento in BDN/BDN. La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali ai Servizi veterinari competenti per territorio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si intende assolta qualora la compilazione del modello avvenga mediante la funzionalità predisposta nell'anagrafe zootecnica e il modello risulti disponibile in BDR/BDN.

Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico (registro di stalla) direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento.

#### c) Identificare correttamente i capi

L'agricoltore è tenuto ad assicurare che gli animali siano contrassegnati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio che riporta il codice allevamento (e non è individuale), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione.

Il tatuaggio è apposto sull'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non

deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale).

#### **Deroghe**

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
  - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
  - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1) - Articoli 4 e 7**

#### **Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. 14.06.1996 n. 138) **e s.m.i**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni
- **D.M. 18 luglio 2001** "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **D.M. 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni
- **Provvedimento 26 maggio 2005** concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166).
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P** concernente l'abolizione dell'obbligo al rilascio del passaporto per animali della specie bovina-bufalina.
- **0015322-24/06/2016-DGSAF-DGSAF-P O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato
- **0020623-06/09/2016-DGSAF-DGSAF-P Decreto ministeriale 28 giugno 2016** recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali".

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamento bovino/bufalino.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità che alleva bovini e /o bufalini, ha l'obbligo di:

a) **Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale**

L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 7 giorni.

b) **Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN**

L'allevatore è tenuto a:

- riportare sul registro di stalla:

- le nascite entro 3 giorni dall'avvenuta marcatura;
- le morti entro 3 giorni dall'evento;
- le movimentazioni, corredate da modello 4 debitamente compilato, entro 3 giorni dall'evento;

- comunicare le movimentazioni in entrata e in uscita (comprese anche nascite e morti) entro 7 giorni dall'evento all'ATS o ad altro ente delegato per l'aggiornamento in BDR/BDN.

Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico (registro di stalla) direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento.

La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali ai Servizi veterinari competenti per territorio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si intende assolta qualora la compilazione del modello avvenga mediante la funzionalità predisposta nell'anagrafe zootecnica e il modello risulti disponibile in BDR/BDN.

Inoltre in caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- inviare entro 7 giorni all'Autorità competente (ATS) o all'ente delegato (CAA, APA) il passaporto, laddove sia stato stampato.

Infine in caso di furto o smarrimento dell'animale, l'allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- aggiornare la BDR/BDN entro 2 giorni dalla denuncia di furto/smarrimento;
- consegnare all'ASL entro 2 giorni il relativo passaporto, laddove sia stato stampato.

c) **Identificare correttamente i capi**

L'allevatore deve identificare i capi con una doppia marca auricolare. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'azienda.

Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e deve trasmetterla entro 7 giorni all'ATS o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto. In base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P, il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina e bufalina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale. Tale modalità vale anche per i capi nati nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2015 ed il 30 aprile 2015 in Regione Lombardia non destinati a scambi comunitari (nota MS n.0011777-04/05/2015-DGSAF-COD\_UO-P.).

Il passaporto laddove sia stato rilasciato, dal Servizio Veterinario, o per il tramite dell'Ente Delegato, deve sempre accompagnare l'animale in ogni spostamento in quanto documento di identificazione individuale. Se un bovino, dotato di passaporto, viene introdotto in allevamento, l'allevatore deve annotare il passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla. In caso di smarrimenti di passaporti, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio per il rilascio di nuovi passaporti.

In caso di smarrimenti delle marche auricolari, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Servizio Veterinario competente per territorio per il rilascio di marche sostitutive. L'allevatore che introduce in allevamento un capo proveniente da un Paese comunitario, è tenuto solamente a registrare i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale, in quanto l'animale mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del Paese di origine. L'allevatore che invece introduce in allevamento un capo proveniente da Paesi terzi, è tenuto a re-identificarlo entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera ed a registrarne in Banca Dati Regionale/Nazionale l'importazione, conformemente alla normativa vigente, direttamente o tramite ente delegato, entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Non occorre procedere all'identificazione di animali importati da Paesi terzi destinati ad un macello situato nel territorio nazionale e che debbano essere effettivamente macellati entro i venti giorni successivi ai controlli di ispezione frontaliera.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). - Articoli 3, 4 e 5**

**Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138) **e s.m.i**
- **DGVA VIII/27817/P I.5.i/8 Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005** recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).
- **0015322-24/06/2016-DGSAF-DGSAF-P** O.M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato.
- **0020623-06/09/2016-DGSAF-DGSAF-P** Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali".

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti ovicaprini. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

L'azienda che alleva ovini e/o caprini ha l'obbligo di:

**a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale**

L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 30 giorni.

**b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN**

L'allevatore è tenuto a possedere un registro di stalla aggiornato manualmente o informatizzato, che deve essere disponibile in forma cartacea in qualsiasi momento presso l'azienda. È prevista la possibilità di tenere il registro in sola modalità informatizzata ai sensi del Reg CE 21/2004.

La consistenza totale divisa per specie e i singoli capi con codice univoco ed individuale devono essere obbligatoriamente riportati nel registro aziendale e in BDR/BDN. Per i capi con identificazione semplificata è obbligatorio registrare il solo numero di animali appartenenti alla partita sull'apposito registro per partite. L'allevatore ha inoltre l'obbligo di registrazione in BDR/BDN della consistenza dell'allevamento al 31 marzo di ogni anno. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012).

A decorrere dal 9 luglio 2005 ad ogni loro movimentazione gli animali devono essere scortati dal dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello IV).

La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali ai Servizi veterinari competenti per territorio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si intende assolta qualora la compilazione del modello avvenga mediante la funzionalità predisposta nell'anagrafe zootecnica e il modello risulti disponibile in BDR/BDN.

Le registrazioni (nascita, decesso, movimentazione dei capi) devono essere effettuate sul registro di stalla entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, e devono essere comunicate all'Autorità competente (ATS) o all'ente delegato (CAA, APA) entro 7 giorni per l'aggiornamento della BDN/BDR.

Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico (registro di stalla) direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento.

### **c) Identificare correttamente i capi**

#### Capi nati prima del 9 luglio 2005

Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva nell'applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare (n. individuale).

#### Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della loro movimentazione mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT + 12 numeri).

#### Capi nati dopo il 31 dicembre 2009

Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della movimentazione mediante apposizione di doppia marca auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. In alternativa alla marca tradizionale può essere apposto all'orecchio un tatuaggio riportante il codice identificativo individuale. È consentito, previo accordo con la Regione Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo.

Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale (es. IT 001BG001).

In caso di smarrimento/illeggibilità della marca, il detentore degli animali è tenuto a richiedere il rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile.

L'allevatore che introduce in azienda un capo proveniente da un Paese comunitario, è tenuto solamente a registrare i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale, in quanto l'animale mantiene lo stesso identificativo del Paese di origine.

L'allevatore che invece introduce in allevamento un capo proveniente da Paesi terzi, qualora l'animale non sia destinato direttamente alla macellazione entro 5 giorni successivi all'introduzione in azienda, è tenuto a re-identificarlo entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lasci l'azienda.

## TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

### Recepimento nazionale

- **Decreto 7 gennaio 2000**, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

### Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanità' n. 29956 del 30 novembre 2001** - Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia. (BURL S.O. n.52 del 24.12.2001).

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare il divieto di somministrazione ai ruminanti di:

- proteine animali trasformate eccezion fatta per la farina di pesce somministrata ad animali non svezzati
- collagene e gelatina provenienti da ruminanti,
- prodotti sanguigni
- proteine idrolizzate derivate da ruminanti ad eccezione di quelle derivate da cuoio o pelli
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
- mangimi contenenti le proteine di cui sopra

Inoltre sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Infine, gli allevatori sono tenuti al rispetto dei provvedimenti restrittivi, conformi al Reg. 999/2001 e alle disposizioni nazionali, assunti dalle ATS in caso di sospetto di malattia o di focolai confermati.

## TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) - Articolo 55, prima e seconda frase**

### Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- **Decreto del Ministro della salute 26/02/2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

### Recepimento regionale

- **DGR 6 marzo 2015 n. X/3233** "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - (di concerto con il vicepresidente Mantovani e gli assessori Aprea e Terzi)".

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari ha l'obbligo di:

- a) rispettare correttamente le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:
  - rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  - corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – vedi box seguente;

**DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - Allegato VI, Punto VI.1 – DM 22 gennaio 2014 (PAN).**

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; non si possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
  - un locale appositamente costituito;
  - un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
  - consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
  - disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

b) tenere o delegare formalmente la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, procedere al suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservarlo per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.).

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante



previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

c) conservare per il periodo di tre anni la documentazione prevista per legge:

- in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari.
- in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva di bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
- delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

d) Possedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti. Inoltre, si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012.

Si evidenzia che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente CGO per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - dalla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

## SETTORE

### Benessere degli animali

#### TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4**

## Recepimento nazionale

**D.Lgs. 7-7-2011 n. 126** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2011, n. 180).

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

1. nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

*Impegni estratti dall'allegato al d.lgs 126/2011:*

3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.
- Gli impegni 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4**

**Recepimento nazionale**

**D.Lgs. 7-7-2011 n. 122** "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 11 mm per i lattonzoli,
- 14 mm per i suinetti,
- 18 mm per i suini all'ingrasso,
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.

4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5) Fatti salvi i requisiti, di cui al paragrafo "Condizioni generali" del presente CGO, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti previsti al punto 4 del medesimo paragrafo.

6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

### Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
  - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
  - riposare e alzarsi con movimenti normali,
  - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.
5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:
  - la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
  - la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
  - il mozzamento di una parte della coda,
  - la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
  - l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

### Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

#### A. VERRI

- 1) I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m<sup>2</sup>.
- 2) Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m<sup>2</sup> e il recinto deve essere libero da ostacoli.

#### B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

#### **C. LATTONZOLI**

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallone da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

#### **D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO**

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)**

#### **Articolo 4**

##### **Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla **Legge 27/12/2004, n. 306** (G.U. 27/12/2004, n. 302) e successive modificazioni
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001**, n. 10 (G.U. n. 277 del 28/11/2001)

##### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti zootecnici. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

##### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

**PERSONALE**

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

**CONTROLLO**

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli.

**REGISTRAZIONE**

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

**LIBERTÀ DI MOVIMENTO**

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

**FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE**

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

**ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI**

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

**IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI**

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

**MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE**

14. Gli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi

sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

#### **MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE**

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

#### **PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO**

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.



## ALLEGATO A - SEZIONE 2 - AREE NATURA 2000: ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
1	ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABIA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
2	ZPS	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUNO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, VARESE	VA	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009				
3	ZPS	IT2010501	LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABIA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
4	ZPS	IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	PROVINCIA DI VARESE		ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
5	ZPS	IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE REGIONALE SASSO MALASCARPA, FORESTA DEMANIALE CORNI DI CANZO	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	LC CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822/16.12.2009	X		
6	ZPS	IT2020302	MONTE GENEROSO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE MONTE GENEROSO	LANZO D'INTELVI, PELLIO INTELVI	CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822/16.12.2009	X		
7	ZPS	IT2020303	VALSOLDA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE VALSOLDA	VALSOLDA	CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 240 del 14.07.2010 - BURL n. 32 10/08/2010	X		
8	ZPS	IT2030008	IL TOFFO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord		CALCO, PONTIDA, VILLA D'ADDA	LC - BG	ZONE UMIDE - AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
9	ZPS	IT2030301	MONTE BARRO	Ente Gestore del Parco Regionale Monte Barro	PARCO REGIONALE MONTE BARRO	GALBIATE, MALGRATE, PESCATO, VALMADRERA	LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
10	ZPS	IT2030601	GRIGNE	PROVINCIA DI LECCO	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
11	ZPS/ZSC	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		LANZADA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 21 del 24/6/2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
12	ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIESA IN VALMALENCO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 83 del 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
13	ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
14	ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
15	ZPS	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	RISERVA NATURALE LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	SO CO	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DAC n. 14 del 15/09/2010 Burl. n. 39 29/09/2010			
16	ZPS	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMU', VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGGIO, VIONE	SO BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
17	ZPS	IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI, FORESTA DEMANIALE VAL LESINA, FORESTA DEMANIALE VAL GEROLA	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CAIOLO, CASTELLO DELL'ACQUA, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, FUSINE, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, ROGOLO, TARTANO, TEGLIO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DAC n. 2 del 24.01.2011 Burl n. 6 del 09/02/2011			
18	ZPS	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	RISERVA NATURALE BOSCO DEI BORDIGHI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DAC n. 14 del 27.09.2010 Burl n. 40 del 06/10/2010	X		
19	ZPS	IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	Comunità Montana Alta Valtellina	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	ZONE UMIDE - AMBIENTI FORESTALI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
20	ZPS	IT2040601	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDAL ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO	FORESTA DEMANIALE VAL MASINO	ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCD n. 84 del 26/11/2010 BURL n. 50 del 15/12/2010	X		
21	ZPS	IT2040602	VALLE DEI RATTICIME DI GAIAZZO	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DA 24 del 27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X		
22	ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF Oasi	RISERVA NATURALE BOSCO WWF DI VANZAGO	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
23	ZPS	IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCD n. 10/2011 BURL n. 14 del 06/04/2011			
24	ZPS/ZSC	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	AZZONE, BORNO	BG BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
25	ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
26	ZPS	IT2060301	MONTE RESEGONE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE RESEGONE	BRUMANO, LECCO	BG LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR10822/16.12.2009	X		
27	ZPS	IT2060302	COSTA DEL PALLIO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE RESEGONE	BRUMANO, MORTERONE	BG LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR10822/16.12.2009	X		
28	ZPS	IT2060304	VAL DI SCALVE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE VAL DI SCALVE	ANGOLO TERME	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR10822/16.12.2009	X		
29	ZPS	IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE, FORESTA DEMANIALE FOPPABONA, FORESTA DEMANIALE AZZAREDO CASU'	ARDESIO, AVERARA, AZZONE, BRANZI, CAMERATA CORNELLO, CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, DOSSENA, FOPPOLO, GANDELLINO, GORNO, GROMO, ISOLA DI FONDRA, LENNA, MEZZOLDO, MOIO DE' CALVI, OLMO AL BREMBO, OLTRE IL COLLE, OLTRESSENDA ALTA, ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO, PREMOLO, RONCOBELLO, ROVETTA, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, TALEGGIO, VALBONDIONE, VALGOGLIO, VALLEVE, VALNEGRA, VALTORTA, VEDESETA, VILMINORE DI SCALVE	BG	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCA n. 43 30.09.2010 Burl n. 8 23/02/2011	X		
30	ZPS	IT2060506	BELVISO BARBELLINO	Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso Barbellino	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	VALBONDIONE	BG	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	D.C.D. 12.06.2010 Burl n. 28 14/07/2010	X		

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
31	ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 578 del 06/06/2012 BURL n. 24 del 11/06/2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
32	ZPS	IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE LEGNOLI	ONO SAN PIETRO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822/16.12.2009	X		
33	ZPS	IT2070302	VAL CAFFARO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE ANFO-VAL CAFFARO, FORESTA DEMANIALE ALPE VAIA	BAGOLINO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822/16.12.2009	X		
34	ZPS	IT2070303	VAL GRIGNA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE VAL GRIGNA	BERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - VALICHI MONTANI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822/16.12.2009	X		
35	ZPS	IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO REGIONALE ADAMELLO	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMU', SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DA n. 24 26/09/2014 Burl n. 44 29/10/2014			
36	ZPS	IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO, FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DA N. 3 28.01.2011 Burl n. 6 9/02/2011	X		
37	ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANTALESSIO CON VIALONE	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 26 del 28/03/2011 Burl n. 20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
38	ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 22 del 28/03/2011 Burl n. 20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
39	ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
40	ZPS	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO REGIONALE VALLE DEL TICINO	<p>ABBATEGRASSO, BEREGUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA, BORGO SAN SIRO, CARBONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBALO', GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECCHETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, SOPRA TICINO, TRAVACO' SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, ZERBOLO'</p>	PV MI VA	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
41	ZPS	IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA	PROVINCIA DI PAVIA	<p>M.N. GARZAIA DI CELPENCHIO, M.N. GARZAIA DELLA VERMINESCA, R.N. PALUDE LOJA, M.N. GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA, M.N. GARZAIA DI SARTIRANA, R.N. ABBAZIA ACQUALUNGA, R.N. GARZAIA BOSCO BASSO, R.N. GARZAIA CASCINA ISOLA, R.N. GARZAIA VILLA BISCOSSI</p>	<p>BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANTANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA BISCOSSI, ZEME</p>	PV	RISAIE - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
42	ZPS	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	PROVINCIA DI PAVIA		ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA PO, BELGIOIOSO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE PO, SPESSA, ZERBO	PV	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X		
43	ZPS	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	PROVINCIA DI PAVIA		MONTICELLI PAVESE, CHIGNOLO PO	PV	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X		
44	ZPS	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PROVINCIA DI PAVIA		PIEVE PORTO MORONE	PV	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X		
45	ZPS/ZSC	IT2090001	MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
46	ZPS	IT2090501	SENNA LODIGIANA	PROVINCIA DI LODI		GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL PORTO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA	LO	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
47	ZPS	IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
48	ZPS	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	PROVINCIA DI LODI		CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
49	ZPS	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	PROVINCIA DI LODI		SAN ROCCO AL PORTO	LO	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
50	ZPS	IT2090702	PO DI CORTE S.ANDREA	PROVINCIA DI LODI		ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA	LO	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
51	ZPS	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
52	ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
53	ZPS	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI, SONCINO,	CR BS	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
54	ZPS	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE BOSCO RONCHETTI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X		
55	ZPS	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X		
56	ZPS	IT20A0501	SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X		
57	ZPS	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA	CR	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X		
58	ZPS	IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011			
59	ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	COMUNE DI CARONARA DI PO	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO, CARONARA DI PO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCC n. 40 del 29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
60	ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
61	ZPS	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	Comune di Ostiglia	RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MN	ZONE UMIDE	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCC n. 80 del 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	X		



N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (nota 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
62	ZPS	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DAC n.15 del 21/09/2010 Burl. n. 13 30/03/2011	X		
63	ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLAZZA	MANTOVA, VIRGILIO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DAC n.12 del 16/03/2011 Burl. n. 13 30/03/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
64	ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	Corpo Forestale dello Stato	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DD n. 11/2010 Burl n. 7 16/02/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
65	ZPS	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGLIO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARCARIA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	MN CR	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DAC n. 15 del 16/03/2011 Burl. n. 13 30/03/2011	X		
66	ZPS	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO	RISERVA NATURALE GARZAIA DI POMPONESCO	POMPONESCO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
67	ZPS	IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	PROVINCIA DI MANTOVA	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	BAGNOLO SAN VITO, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPONESCO, QUINGENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA, VIADANA	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DAC n. 15 del 16/03/2011 Burl. n. 13 30/03/2011	X		

**NOTE:**

(1). La D.G.R. 9275/2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla D.G.R. 7884/2008" e s.m.i. si trova sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile alla pagina dedicata alle misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). La D.G.R. riporta misure di conservazione valide per tutte le ZPS e le misure di conservazione specifiche per le diverse tipologie ambientali.

N. prog.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 2)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (note 3)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 5)
<p>(2) In tabella sono riportati gli atti di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. I Piani sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 all'interno del database e servizio di ricerca "Natura 2000: Piani di Gestione e Misure di Conservazione". NB - La D.G.R. 10822/16.12.2009 si riferisce al Piano di Assestamento Semplificato delle Foreste di Lombardia, disponibile sul sito web di ERSAF (<a href="http://www.ersaf.lombardia.it/">http://www.ersaf.lombardia.it/</a>).</p>													
<p>(3) In tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA all'interno dei piani di gestione approvati.</p>													
<p>(4) In tabella sono riportati gli atti di approvazione delle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 all'interno del database e servizio di ricerca "Natura 2000: Piani di Gestione e Misure di Conservazione".</p>													
<p>(5) In tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA all'interno delle misure di conservazione sito specifiche.</p>													

## ALLEGATO A - SEZIONE 3 - AREE NATURA 2000: ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) / ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
1	ZSC	IT2010001	LAGO DI GANNA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA DCR 1856 19/12/84	BEDERO VALCUVIA, VALGANNA	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.28 - 28/11/2007 BURL n. 52/27.12.2007	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
2	ZSC	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI I.r. 17/19.03.84	BRINZIO, INDUNO OLONA, VARESE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		D.A.C. n. 12 14.06.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
3	ZSC	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI I.r. 17/19.03.84	BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO - TREVISAGO, CUVIO, LUVINATE, ORINO, VARESE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 13/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
4	ZSC	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI I.r. 17/19.03.84	BARASSO, COCQUIO - TREVISAGO, COMERIO, GAVIRATE, LUVINATE, ORINO, VARESE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 14/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
5	ZSC	IT2010005	MONTE MARTICA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI I.r. 17/19.03.84	BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, INDUNO OLONA, RANCIO VALCUVIA, VALGANNA, VARESE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 15/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
6	ZSC	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE LAGO DI BIANDRONNO - DCR 1857/19.12.84	BARDELLO, BIANDRONNO, BREGANO	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
7	ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABBIA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
8	ZSC	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.73	MERCALLO, COMABBIO, TERNATE, VERGIATE, VARANO BORGHI	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 7/13.7.2007 BURL n. 38/19.09.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
9	ZSC	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	SESTO CALENDE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
10	ZSC	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	GOLASECCA, SOMMA LOMBARDO, VERGIATE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
11	ZSC	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	ARSAGO SEPRIO, VERGIATE, BESNATE, SOMMA LOMBARDO	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
12	ZSC	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 6 del 11/04/2014 BURL n. 18/30.04.2014	X	DGR n. 1873 del 23 05.2014 BURL S.O. n.22 del 27.05.2014	X
13	ZSC	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
14	ZSC	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	BERNATE TICINO, BOFFALORA SOPRA TICINO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, NOSATE, ROBECCETTO CON INDUNO, TURBIGO, LONATE POZZOLO	MI VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
15	ZSC	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	PROVINCIA DI VARESE		ANGERA	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
16	ZSC	IT2010016	VAL VEDDASCA	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		AGRA, CURIGLIA CON MONTEVIASCO, DUMENZA, MACCAGNO, PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE, TRONZANO LAGO MAGGIORE, VEDDASCA	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
17	ZSC	IT2010017	PALUDE BOZZA-MONVALLINA	PROVINCIA DI VARESE		BESOZZO, MONVALLE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
18	ZSC	IT2010018	MONTE SANGIANO	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		CARAVATE, CITTIGLIO, LAVENO MOMBELLO, SANGIANO	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DA n. 5 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
19	ZSC	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		CASSANO VALCUVIA, CASALZUIGNO, LAVENO MOMBELLO, CITTIGLIO, CUVEGLIO, RANCIO VALCUVIA	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DA n. 6 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
20	ZSC	IT2010020	TORBIERA DI CAVAGNANO	PROVINCIA DI VARESE		CUASSO AL MONTE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
21	ZSC	IT2010021	SABBIE D'ORO	PROVINCIA DI VARESE		BREBBIA, ISPRA	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
22	ZSC	IT2010022	ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		AZZATE, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, GALLIATE LOMBARDO, VARESE	VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
23	ZSC	IT2020001	LAGO DI PIANO	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO - DCR 1808/15.11.84	BENE LARIO, CARLAZZO, PORLEZZA	CO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
24	ZSC	IT2020002	SASSO MALASCARPA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE SASSO MALASCARPA - DCR 1967/6.03.85	CANZO, CIVATE, CESANA BRIANZA, VALMADRERA	CO LC	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		dgr 19609/26.11.2004 BURL n. 52/21.12.2004	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
25	ZSC	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	PROVINCIA DI COMO		CASNATE CON BERNATE, COMO, SENNA COMASCO	CO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		D.C.P. 69/27.10.2008 BURL n. 23/10.06.2009		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
26	ZSC	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO - D.C.R. N. 1796/15.11.84	CAPIAGO INTIMIANO, MONTORFANO	CO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		dgr 4219/25.10.2012 BURL n. 46/16.11.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
27	ZSC	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798 15/11/84	ALBAVILLA, ALSERIO, ANZANO DEL PARCO, ERBA, MONGUZZO	CO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n.60/20.12.2010 BURL n. 1/5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
28	ZSC	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	ERBA, EUPILIO, MERONE, PUSIANO, BOSISIO PARINI, CESANA BRIANZA, ROGENO	CO LC	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 58 del 20/12/2010 BURL n. 1/5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
29	ZSC	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	Ente Gestore del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate	PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	APPIANO GENTILE, CASTELNUOVO BOZZENTE, TRADATE	CO VA	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.2 del 16/03/2011 BURL n.15/13.04.2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
30	ZSC	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	COMUNE DI CARUGO	RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO - DCR 1801/15.11.84	CARUGO	CO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
31	ZSC	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	PROVINCIA DI COMO		DOSSO DEL LIRO, LIVO	CO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 39/30.05.2011 BURL n. 26/29.06.2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
32	ZSC	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	Consorzio Lago Segrino	PLIS DGR 602/17.07.84	CANZO, EUPILIO, LONGONE AL SEGRINO, PROSERPIO	CO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DA 9/3.6.2010 BURL n. 24/16.6.2010	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
33	ZSC	IT2020011	SPINA VERDE	Ente Gestore del Parco Regionale Spina Verde	PARCO REGIONALE SPINA VERDE	CAPIAGO INTIMIANO, CAVALLASCA, COMO, DREZZO, PARE', SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
34	ZSC	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA		CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 32 29.11.2012 BURL n. 52/27.12.2012		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
35	ZSC	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	PROVINCIA DI LECCO		ABBADIA LARIANA, BALLABIO, LECCO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 63/16.10.2008 BURL n. 2/14.01.2009		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
36	ZSC	IT2030003	MONTE BARRO	Ente Gestore del Parco Regionale Monte Barro	PARCO DEL MONTE BARRO l.r. 78/16.09.83	GALBIATE, MALGRATE, PESCADE, VALMADRERA	LC	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
37	ZSC	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	CALOLZIOCORTE, OLGINATE	LC	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
38	ZSC	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	BRIVIO, CISANO BERGAMASCO, MONTE MARENZO	LC BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
39	ZSC	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE MONTEVECCHIA E DELLA VAL CURONE	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - I.r. 77/16.09.83	CERNUSCO LOMBARDONE, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MONTEVECCHIA, OLGiate MOLGORA, OSNAGO, PEREGO, VIGANO', ROVAGNATE, SIRTORI	LC	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 16 8.11.2010 BURL n. 16/20/04/2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
40	ZSC	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	COMUNE DI MERATE	RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - DCR 1802/15.11.84	MERATE	LC	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 16 8.11.2010 BURL n.16/20.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
41	SIC	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X
42	SIC	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X
43	ZSC	IT2040003	VAL FEDERIA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 64/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
44	SIC	IT2040004	VALLE ALPISELLA	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X
45	ZSC	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 65/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
46	ZSC	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 66/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
47	ZSC	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 67 /28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
48	SIC	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALDIDENTRO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X
49	SIC	IT2040009	VALLE DI FRAELE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALDIDENTRO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X
50	SIC	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, VALDIDENTRO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X
51	ZSC	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 68/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
52	ZSC	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	PROVINCIA DI SONDRIO		GROSIO, LIVIGNO, VALDIDENTRO, VALDISOTTO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 12/27.2.2008 BURL n. 16/16.04.2008	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
53	SIC	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALFURVA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X
54	SIC	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALFURVA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X
55	ZSC	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
56	ZPS/ZSC	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		LANZADA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 21 del 24/6/2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
57	ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIESA IN VALMALENCO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 83 del 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X



N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)	
58	ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
59	ZSC	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	PROVINCIA DI SONDRIO		VAL MASINO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
60	ZSC	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDAROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO		ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
61	ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
62	ZSC	IT2040023	VALLE DEI RATTI	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DA 24/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
63	ZSC	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	PROVINCIA DI BRESCIA - PROVINCIA DI SONDRIO		CORTENO GOLGI, SERNIO, TIRANO, VILLA DI TIRANO	BS SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1					DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
64	ZSC	IT2040025	PIAN GEMBRO	Comunità Montana Valtellina di Tirano	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO	VILLA DI TIRANO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 14 del 26/04/2010 BURL n. 52/30.12.2010			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
65	ZSC	IT2040026	VAL LESINA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ANDALO VALTELLINO, DELEBIO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 34 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010			DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
66	ZSC	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ANDALO VALTELLINO, COSIO VALTELLINO, GEROLA ALTA, PEDESINA, RASURA, ROGOLO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 35 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
67	ZSC	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ALBAREDO PER SAN MARCO, BEMA, GEROLA ALTA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.10 del 26/04/2011 BURL n. 22/1.06.2011 ù	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
68	ZSC	IT2040029	VAL TARTANO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	MEZZOLDO, TARTANO	BG SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 36/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
69	ZSC	IT2040030	VAL MADRE	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	COLORINA, FORCOLA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 37/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
70	ZSC	IT2040031	VAL CERVIA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CAIOLO, CEDRASCO, FUSINE	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 38/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
71	ZSC	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ALBOSAGGIA, CAIOLO, FAEDO VALTELLINO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 39/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
72	ZSC	IT2040033	VAL VENINA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	VALBONDIONE, PIATEDA	BG SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 40/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
73	ZSC	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CASTELLO DELL'ACQUA, CHIURO, PONTE IN VALTELLINA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 41/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
74	ZSC	IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	TEGLIO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 42/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
75	ZSC	IT2040036	VAL BELVISO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	TEGLIO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 43/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
76	ZSC	IT2040037	RIFUGIO FALK	PROVINCIA DI SONDRIO		GROSIO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 56/28.09.2012 BURL n.45/7.11.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
77	ZSC	IT2040038	VAL FONTANA	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIURO, PONTE IN VALTELLINA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 82 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
78	ZSC	IT2040039	VAL ZERTA	PROVINCIA DI SONDRIO		CAMPODOLCINO, SAN GIACOMO FILIPPO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 62/29.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X
79	ZSC	IT2040040	VAL BODENGO	PROVINCIA DI SONDRIO		GORDONA	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP 61/20.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
80	ZSC	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		GORDONA, MESE, NOVATE MEZZOLA, PRATA CAMPORACCIO, SAMOLACO	SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DA 25/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
81	ZSC	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA - DCR 1913/6.02.85	GERA LARIO, SORICO, DUBINO, NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	CO SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 14 del 15/09/2010 BURL n. 39/29.09.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
82	ZSC	IT2050001	PINETA DI CESATE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	PARCO DELLE GROANE - I.r. 31/20.08.76	CESATE, LIMBIATE, GARBAGNATE MILANESE, SOLARO	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
83	ZSC	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	PARCO DELLE GROANE - I.r. 31/20.08.76	BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, CESANO MADERNO, COGLIATE, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, MISINTO, SEVESO, SOLARO	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
84	ZSC	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - I.r. 82/16.09.83	BESANA IN BRIANZA, CORREZZANA, LESMO, TRIUGGIO	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 61 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
85	ZSC	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - I.r. 82/16.09.83	TRIUGGIO	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 59 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
86	ZSC	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.74	BOFFALORA SOPRA TICINO, MAGENTA, ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
87	ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF Oasi	RISERVA NATURALE BOSCO WWF DI VANZAGO	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
88	ZSC	IT2050007	FONTANILE NUOVO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO- DCR 1799 15/11/84	BAREGGIO	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
89	ZSC	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - I.r. 24/23.04.90	CUSAGO	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
90	ZSC	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE SORGENTI DELLA MUZZETTA DCR 1800 15/11/84	PANTIGLIATE, RODANO, SETTALA	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
91	ZSC	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - I.r. 24/23.04.90	LACCHIARELLA	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
92	ZSC	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - I.r. 80/16.09.83	TREZZO SULL'ADDA	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
93	ZSC	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	AVERARA, CUSIO, MEZZOLDO, SANTA BRIGIDA, GEROLA ALTA	BG SO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
94	ZSC	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	BRANZI, ISOLA DI FONDRA, LENNA, MOIO DE' CALVI, VALNEGRA, OLMO AL BREMBO, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
95	ZSC	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	BRANZI, CARONA, GANDELLINO, VALGOGLIO	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
96	ZSC	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	AZZONE, SCHILPARIO, VILMINORE DI SCALVE	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
97	ZSC	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ARDESIO, CASTIONE DELLA PRESOLANA, CLUSONE, COLERE, FINO DEL MONTE, VILMINORE DI SCALVE, GANDELLINO, GROMO, OLTRESSENDA ALTA, ONORE, ROVETTA, VALBONDIONE, VILLA D'OGNA	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
98	ZPS/ZSC	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	AZZONE, BORNO	BG BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
99	ZSC	IT2060007	VALLE ASININA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	CAMERATA CORNELLO, CASSIGLIO, SAN GIOVANNI BIANCO, TALEGGIO, VEDESETA	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
100	ZSC	IT2060008	VALLE PARINA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	DOSSENA, LENNA, OLTRE IL COLLE, SAN GIOVANNI BIANCO, SERINA	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
101	ZSC	IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - I.r. 56/15.09.89 - I.r. 59/12.05.90	ARDESIO, GORNO, OLTRE IL COLLE, ONETA, PARRE, PREMOLO	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
102	ZSC	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	RISERVA NATURALE VALLE DEL FREDDO	SOLTO COLLINA	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
103	ZSC	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	PONTERANICA, SORISOLE, VILLA D'ALME'	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
104	ZSC	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	BERGAMO	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
105	ZSC	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	COMUNE DI CARAVAGGIO	RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE DCR 1894/5.02.85	CARAVAGGIO	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DGR N. 9/181 30.06.2010 BURL n. 30/27.07.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
106	ZSC	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	PUMENENGO	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
107	ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
108	ZSC	IT2060016	VALPREDINA E MISMA	WWF Oasi	RISERVA NATURALE VALPREDINA	CENATE SOPRA	BG	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DG n.31 18.01.2012 BURL n. 6/08.02.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
109	ZSC	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	PONTE DI LEGNO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 25 del 28/10/2016 BURL n. 49 del 7/12/2016		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
110	ZSC	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, INCUDINE	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
111	ZSC	IT2070003	VAL RABBIA E VAL GALLINERA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, SONICO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
112	ZSC	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
113	ZSC	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CETO, CIMBERGO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
114	ZSC	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BRENO, NIARDO, PRESTINE	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
115	ZSC	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CEVO, SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
116	ZSC	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	PASPARDO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
117	ZSC	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, TEMU'	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
118	ZSC	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BERZO DEMO, SONICO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
119	ZSC	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BERZO DEMO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 25 del 28/10/2016 BURL n. 49 del 7/12/2016		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
120	ZSC	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BRAONE	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
121	ZSC	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, PONTE DI LEGNO, SAVIORE DELL'ADAMELLO, TEMU'	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
122	ZSC	IT2070014	LAGO DI PILE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CETO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
123	ZSC	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	TIGNALE, TREMOSINE	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
124	ZSC	IT2070016	CIMA COMER	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	GARGNANO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
125	ZSC	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	COMUNE DI CORTENO GOLGI	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	CORTENO GOLGI	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCC n. 4 del 5/04/2014 BURL n. 21/21.05.2014	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
126	ZSC	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADGHE	COMUNE DI SERLE	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADGHE	SERLE	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 4/16.9.2010 BURL n. 39/ 29.9. 2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	
127	ZSC	IT2070019	SORGENTE FUNTANI'	COMUNE DI VOBARNO	RISERVA NATURALE SORGENTE FUNTANI' - DCR 1904/5.02.85	VOBARNO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
128	ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 578 del 06/06/2012 BURL n. 24 del11/06/2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
129	ZSC	IT2070021	VALVESTINO	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	CAPOVALLE, GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, VALVESTINO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
130	ZSC	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	TIGNALE, TREMOSINE	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X



N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
131	ZSC	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CEDEGOLO, PASPARDO	BS	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
132	ZSC	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI CELPENCHIO - DCR 211/26.03.	CASTELNOVETTO, COZZO, ROSASCO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 23 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
133	ZSC	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ABBIATEGRASSO, BESATE, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, BEREGUARDO, BORGO SAN SIRO, CASSOLNOVO, GAMBOLO', VIGEVANO, ZERBOLO'	MI	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
134	ZSC	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA - DCR 1179/28.07.88	CASTELNOVETTO, COZZO, SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 31 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
135	ZSC	IT2080004	PALUDE LOJA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE PALUDE LOJA DCR 758/1.10.87	ZEME	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 24 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
136	ZSC	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA - DCR 207/26.03.86	CANDIA LOMELLINA	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 27 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
137	ZSC	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S.ALESSANDRO - DCR 250/29.04.86	ZEME, VALLE LOMELLINA	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 29 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
138	ZSC	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO - DCR 209/26.03.86	BREME SARTIRANA LOMELLINA	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 21 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
139	ZSC	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DI SCALDASOLE - DCR 1734/11.10.84	SCALDASOLE	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 30 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
140	ZSC	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA - DCR 208/26.03.86	LOMELLO, MEDE	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 25 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
141	ZSC	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA - DGR 17286/1.08.96	SARTIRANA LOMELLINA, TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCC n. 38 11.12.2010 BURL n. 51/22.12.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
142	ZSC	IT2080011	ABBAZIA ACQUALUNGA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE ABBAZIA ACQUALUNGA - DCR 249/29.04.86	FRASCAROLO, MEDE, TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 20 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
143	ZSC	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	COMUNE DI GALLIAVOLA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI GALLIA - DGR 17287/1.08.96	GALLIAVOLA, PIEVE DEL CAIRO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
144	ZSC	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.74	VIGEVANO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.3 del 16.03.2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
145	ZSC	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.74	BEREGUARDO, CARBONARA AL TICINO, TORRE D'ISOLA, ZERBOLO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
146	ZSC	IT2080015	SAN MASSIMO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.74	GARLASCO, GROPELLO CAIROLI, ZERBOLO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
147	ZSC	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.74	GARLASCO, ZERBOLO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
148	ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 26 del 28/03/2011 Burl n.20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
149	ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 22 del 28/03/2011 Burl n. 20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
150	ZSC	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.74	LINAROLO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
151	ZSC	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA - DCR 210/26.03.86	BRESSANA BOTTARONE	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n. 28 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
152	ZSC	IT2080021	MONTE ALPE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE MONTE ALPE - DCR 1968/6.03.85	MENCONICO, ROMAGNESE, VARZI	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCA 250/26.05.2011 BURL n. 24/15.06.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
153	ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
154	ZPS/ZSC	IT2090001	MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
155	ZSC	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	COMAZZO, MERLINO	CR LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
156	ZSC	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
157	ZSC	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
158	ZSC	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
159	ZSC	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	SPINO D'ADDA, BOFFALORA D'ADDA, GALGAGNANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
160	ZSC	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	CAVENAGO D'ADDA, CORTE PALASIO, SAN MARTINO IN STRADA	LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
161	ZSC	IT2090008	LA ZERBAGLIA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	CREDERA RUBBIANO, CAVENAGO D'ADDA, TURANO LODIGIANO	CR LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
162	ZSC	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	BERTONICO	LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
163	ZSC	IT2090010	ADDA MORTA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	FORMIGARA, CAMAIRAGO, CASTIGLIONE D'ADDA	CR LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
164	ZSC	IT2090011	BOSCO VALENTINO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	CAMAIRAGO, CAVACURTA	LO	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
165	ZSC	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	PIZZIGHETTONE	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
166	ZSC	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	CASALETTO DI SOPRA, ROMANENGO, TICENGO	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
167	ZSC	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	Ente Gestore del Parco Regionale del Serio	RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO - DCR 1178/28.7.1988	PIANENGO, RICENGO	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
168	ZSC	IT20A0004	LE BINE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	RISERVA NATURALE LE BINE - DCR 759 01/10/87	CALVATONE, ACQUANEGRA SUL CHIESE	CR MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
169	ZSC	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388 13/05/89 VA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO	AZZANELLO, CASTELVISCONTI, BORGO S.GIACOMO	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
170	ZSC	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387 31/05/89	SONCINO, ORZINUOVI, VILLACHIARA, GENIVOLTA	BS CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
171	ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
172	ZSC	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE - DCR 2114/27.05.85	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
173	ZSC	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
174	ZSC	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE - DCR 421/27.02.2002	STAGNO LOMBARDO, PIEVE D'OLMI	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONI E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
175	ZSC	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA		CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
176	ZSC	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	PARCO DELL'OGLIO NORD	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
177	ZSC	IT20A0018	CAVE DANESI	PROVINCIA DI CREMONA		CASALETTO DI SOPRA, SONCINO	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
178	ZSC	IT20A0019	BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804 31/05/89	ORZINUOVI, SONCINO	BS CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
179	ZSC	IT20A0020	GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA - DCR 1389 31/05/89	GABBIONETA BINANUOVA, OSTIANO, SENIGA	CR	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
180	ZSC	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	BORGOFORTE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, SUZZARA, VIADANA	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 17 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
181	ZSC	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 14 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
182	ZSC	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	MARCARIA	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 16 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
183	ZSC	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	CANNETO SULL'OGLIO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC 12/9.6.2007 BURL n. 4/28.1.2009		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
184	ZSC	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	MARCARIA	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n. 13 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

N. progr.	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ZSC (nota 1)	MISURE DI CONSERVAZIONE E GENERALI e PER TIPOLOGIA AMBIENTALE ZPS (nota 2)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (note 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (4)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 5)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (nota 6)
185	ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONO	COMUNE DI CARBONARA DI PO	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONO	BORGOFRANCO SUL PO, CARBONARA DI PO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DCC n. 40 del 29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
186	ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
187	ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLAZZA	MANTOVA, VIRGILIO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DAC n.12 del 16/03/2011 Burl n. 13 30/03/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
188	ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	Corpo Forestale dello Stato	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009	DD n. 11/2010 Burl n. 7 16/02/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
189	ZSC	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO DCR 1738/11.10.84	CAVRIANA, MONZAMBANO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.11 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
190	ZSC	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	MANTOVA, RONCOFERRARO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.9 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
191	ZSC	IT20B0015	POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO	RISERVA NATURALE - DCR 1176/28.07.88	POMPONESCO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1				DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	
192	ZSC	IT20B0016	OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 1737/11.10.84	OSTIGLIA, SERRAVALLE A PO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DCC n. 80 del 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X
193	ZSC	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 BURL SO n. 50 del 10/12/2015. ALLEGATO 1		DAC n.10 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X

**NOTE**

(3) In tabella sono riportati gli atti di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. I Piani sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 all'interno del database e servizio di ricerca "Natura 2000: Piani di Gestione e Misure di Conservazione". NB - La D.G.R. 10822/16.12.2009 si riferisce al Piano di Assestamento Semplificato delle Foreste di Lombardia, disponibile sul sito web di ERSAF (<http://www.ersaf.lombardia.it/>).

(4) In tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA all'interno dei piani di gestione approvati.

(5) In tabella sono riportati gli atti di approvazione delle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 all'interno del database e servizio di ricerca "Natura 2000: Piani di Gestione e Misure di Conservazione".

**ALLEGATO A - SEZIONE 4: CGO 1- ZONE VULNERABILI AI NITRATI****CGO 1 - COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILE (DGR 8/3297 del 11/10/06)**

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
016003	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG
016010	ANTEGNATE	BG
016013	ARZAGO D'ADDA	BG
016019	BARBATA	BG
016020	BARIANO	BG
016030	BONATE SOPRA	BG
016031	BONATE SOTTO	BG
016040	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG
016043	CALCINATE	BG
016044	CALCIO	BG
016047	CALVENZANO	BG
016049	CANONICA D'ADDA	BG
016051	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
016053	CARAVAGGIO	BG
016057	CARVICO	BG
016059	CASIRATE D'ADDA	BG
016063	CASTEL ROZZONE	BG
016066	CAVERNAGO	BG
016072	CHIGNOLO D'ISOLA	BG
016076	CIVIDATE AL PIANO	BG
016079	COLOGNO AL SERIO	BG
016083	CORTENUOVA	BG
016087	COVO	BG
016089	CURNO	BG
016096	FARA GERA D'ADDA	BG
016097	FARA OLIVANA CON SOLA	BG
016101	FONTANELLA	BG
016105	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
016113	GHISALBA	BG
016117	GRASSOBBIO	BG
016122	ISSO	BG
016133	MARTINENGO	BG
016135	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
016140	MORENGO	BG
016141	MORNICO AL SERIO	BG
016142	MOZZANICA	BG
016154	PAGAZZANO	BG
016157	PALOSCO	BG
016170	PONTE SAN PIETRO	BG
016172	PONTIROLO NUOVO	BG
016176	PRESEZZO	BG
016177	PUMENENGO	BG
016183	ROMANO DI LOMBARDIA	BG
016198	SERiate	BG
016212	TELGATE	BG

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
016217	TORRE PALLAVICINA	BG
016219	TREVIGLIO	BG
016222	URGNANO	BG
016245	ZANICA	BG
017001	ACQUAFREDDA	BS
017004	ALFIANELLO	BS
017008	AZZANO MELLA	BS
017009	BAGNOLO MELLA	BS
017011	BARBARIGA	BS
017013	BASSANO BRESCIANO	BS
017014	BEDIZZOLE	BS
017015	BERLINGO	BS
017020	BORG SAN GIACOMO	BS
017021	BORGOSATOLLO	BS
017023	BOTTICINO	BS
017026	BRANDICO	BS
017029	BRESCIA	BS
017032	CALCINATO	BS
017034	CALVISANO	BS
017037	CAPRIANO DEL COLLE	BS
017039	CARPENEDOLO	BS
017042	CASTEL MELLA	BS
017041	CASTELCOVATI	BS
017043	CASTENEDOLO	BS
017045	CASTREZZATO	BS
017046	CAZZAGO SAN MARTINO	BS
017052	CHIARI	BS
017053	CIGOLE	BS
017056	COCCAGLIO	BS
017059	COLOGNE	BS
017060	COMEZZANO-CIZZAGO	BS
017062	CORTE FRANCA	BS
017064	CORZANO	BS
017066	DELLO	BS
017071	FIESSE	BS
017072	FLERO	BS
017073	GAMBARA	BS
017078	GHEDI	BS
017080	GOTTOLENGO	BS
017086	ISORELLA	BS
017088	LENO	BS
017091	LOGRATO	BS
017092	LONATO	BS
017093	LONGHENA	BS
017097	MACLODIO	BS
017099	MAIRANO	BS
017103	MANERBIO	BS
017107	MAZZANO	BS
017108	MILZANO	BS
017113	MONTICHIARI	BS
017114	MONTIRONE	BS
017119	NUVOLENTA	BS



<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
017120	NUVOLERA	BS
017122	OFFLAGA	BS
017125	ORZINUOVI	BS
017126	ORZIVECCHI	BS
017127	OSPITALETTO	BS
017129	PADENGHE SUL GARDA	BS
017130	PADERNO FRANCIACORTA	BS
017133	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS
017136	PASSIRANO	BS
017137	PAVONE DEL MELLA	BS
017146	POMPIANO	BS
017147	PONCARALE	BS
017149	PONTEVICO	BS
017150	PONTOGLIO	BS
017152	PRALBOINO	BS
017159	QUINZANO D'OGGIO	BS
017160	REMEDELLO	BS
017161	REZZATO	BS
017162	ROCCAFRANCA	BS
017166	ROVATO	BS
017167	RUDIANO	BS
017172	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS
017138	SAN PAOLO	BS
017173	SAN ZENO NAVIGLIO	BS
017177	SENIGA	BS
017186	TORBOLE CASAGLIA	BS
017188	TRAVAGLIATO	BS
017190	TRENZANO	BS
017192	URAGO D'OGGIO	BS
017195	VEROLANUOVA	BS
017196	VEROLAVECCHIA	BS
017200	VILLACHIARA	BS
017203	VISANO	BS
013028	BREGNANO	CO
013035	CABIATE	CO
013041	CANTU'	CO
013043	CAPIAGO INTIMIANO	CO
013046	CARIMATE	CO
013048	CARUGO	CO
013064	CERMENATE	CO
013084	CUCCIAGO	CO
013101	FIGINO SERENZA	CO
013133	LOMAZZO	CO
013143	MARIANO COMENSE	CO
013157	MONTORFANO	CO
013163	NOVEDRATE	CO
013201	ROVELLASCA	CO
013202	ROVELLO PORRO	CO
013227	TURATE	CO
013242	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO
019002	AGNADELLO	CR
019005	BAGNOLO CREMASCO	CR

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
019006	BONEMERSE	CR
019009	CALVATONE	CR
019010	CAMISANO	CR
019011	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR
019012	CAPERGNANICA	CR
019013	CAPPELLA CANTONE	CR
019015	CAPRALBA	CR
019017	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR
019018	CASALETTO CEREDANO	CR
019019	CASALETTO DI SOPRA	CR
019020	CASALETTO VAPRIO	CR
019024	CASTEL GABBIANO	CR
019025	CASTELLEONE	CR
019029	CHIEVE	CR
019034	CREDERA RUBBIANO	CR
019035	CREMA	CR
019036	CREMONA	CR
019037	CREMOSANO	CR
019038	CROTTA D'ADDA	CR
019039	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR
019041	DOVERA	CR
019042	DRIZZONA	CR
019043	FIESCO	CR
019044	FORMIGARA	CR
019045	GABBIONETA-BINANUOVA	CR
019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR
019049	GOMBITO	CR
019053	ISOLA DOVARESE	CR
019054	IZANO	CR
019055	MADIGNANO	CR
019056	MALAGNINO	CR
019058	MONTE CREMASCO	CR
019059	MONTODINE	CR
019060	MOSCAZZANO	CR
019062	OFFANENGO	CR
019064	OSTIANO	CR
019066	PALAZZO PIGNANO	CR
019067	PANDINO	CR
019070	PESSINA CREMONESE	CR
019071	PIADENA	CR
019072	PIANENGO	CR
019073	PIERANICA	CR
019074	PIEVE D'OLMI	CR
019075	PIEVE SAN GIACOMO	CR
019076	PIZZIGHETTONE	CR
019078	QUINTANO	CR
019079	RICENGO	CR
019080	RIPALTA ARPINA	CR
019081	RIPALTA CREMASCA	CR
019082	RIPALTA GUERINA	CR
019084	RIVOLTA D'ADDA	CR
019086	ROMANENGO	CR

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
019087	SALVIROLA	CR
019088	SAN BASSANO	CR
019089	SAN DANIELE PO	CR
019094	SERGNANO	CR
019097	SONCINO	CR
019099	SOSPIRO	CR
019100	SPINADESCO	CR
019102	SPINO D'ADDA	CR
019103	STAGNO LOMBARDO	CR
019104	TICENGO	CR
019105	TORLINO VIMERCATI	CR
019106	TORNATA	CR
019109	TRESCORE CREMASCO	CR
019110	TRIGOLO	CR
019111	VAIANO CREMASCO	CR
019112	VAILATE	CR
019113	VESCOVATO	CR
019114	VOLONGO	CR
097020	CERNUSCO LOMBARDONE	LC
097044	LOMAGNA	LC
097048	MERATE	LC
097053	MONTEVECCHIA	LC
097061	OSNAGO	LC
097088	VERDERIO SUPERIORE	LC
098001	ABBADIA CERRETO	LO
098002	BERTONICO	LO
098003	BOFFALORA D'ADDA	LO
098006	BREMBIO	LO
098007	CAMAIRAGO	LO
098014	CASTIGLIONE D'ADDA	LO
098017	CAVENAGO D'ADDA	LO
098024	CORTE PALASIO	LO
098025	CRESPIATICA	LO
098026	FOMBIO	LO
098029	GUARDAMIGLIO	LO
098031	LODI	LO
098034	MAIRAGO	LO
098048	SAN MARTINO IN STRADA	LO
098052	SECUGNAGO	LO
098058	TURANO LODIGIANO	LO
015003	AGRATE BRIANZA	MI
015004	AICURZIO	MI
015006	ALBIATE	MI
015008	ARCORE	MI
015009	ARESE	MI
015010	ARLUNO	MI
15250	BARANZATE	MI
015012	BAREGGIO	MI
015013	BARLASSINA	MI
015014	BASIANO	MI
015017	BELLUSCO	MI
015018	BERNAREGGIO	MI

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
015021	BESANA IN BRIANZA	MI
015023	BIASSONO	MI
015027	BOLLATE	MI
015030	BOVISIO-MASCIAGO	MI
015032	BRESSO	MI
015034	BRUGHERIO	MI
015037	BURAGO DI MOLGORA	MI
015040	BUSSERO	MI
015041	BUSTO GAROLFO	MI
015044	CAMBIAGO	MI
015045	CAMPARADA	MI
015046	CANEGRATE	MI
015047	CAPONAGO	MI
015048	CARATE BRIANZA	MI
015049	CARNATE	MI
015051	CARUGATE	MI
015059	CASSANO D'ADDA	MI
015068	CAVENAGO DI BRIANZA	MI
015069	CERIANO LAGHETTO	MI
015070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
015072	CERRO MAGGIORE	MI
015075	CESANO MADERNO	MI
015076	CESATE	MI
015077	CINISELLO BALSAMO	MI
015080	COGLIATE	MI
015081	COLOGNO MONZESE	MI
015084	CONCOREZZO	MI
015086	CORMANO	MI
015087	CORNAREDO	MI
015092	CORREZZANA	MI
015098	CUSANO MILANINO	MI
015099	DAIRAGO	MI
015100	DESIO	MI
015105	GARBAGNATE MILANESE	MI
015106	GESSATE	MI
015107	GIUSSANO	MI
015110	GREZZAGO	MI
015116	LAINATE	MI
015117	LAZZATE	MI
015118	LEGNANO	MI
015119	LENTATE SUL SEVESO	MI
015120	LESMO	MI
015121	LIMBIATE	MI
015123	LISSONE	MI
015129	MACHERIO	MI
015130	MAGENTA	MI
015131	MAGNAGO	MI
015136	MASATE	MI
015138	MEDA	MI
015145	MEZZAGO	MI
015146	MILANO	MI
015147	MISINTO	MI

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
015149	MONZA	MI
015152	MUGGIO'	MI
015154	NERVIANO	MI
015156	NOVA MILANESE	MI
015157	NOVATE MILANESE	MI
015161	ORNAGO	MI
015166	PADERNO DUGNANO	MI
015168	PARABIAGO	MI
015170	PERO	MI
015172	PESSANO CON BORNAGO	MI
015175	PIOLTELLO	MI
015176	POGLIANO MILANESE	MI
015177	POZZO D'ADDA	MI
015179	PREGNANA MILANESE	MI
015180	RENATE	MI
015181	RESCALDINA	MI
015182	RHO	MI
015186	RONCELLO	MI
015187	RONCO BRIANTINO	MI
015194	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
015201	SAN VITTORE OLONA	MI
015200	SANTO STEFANO TICINO	MI
015204	SEDRIANO	MI
015205	SEGRATE	MI
015206	SENAGO	MI
015208	SEREGNO	MI
015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI
015211	SETTIMO MILANESE	MI
015212	SEVESO	MI
015213	SOLARO	MI
015216	SOVICO	MI
015217	SULBIATE	MI
015219	TREZZANO ROSA	MI
015221	TREZZO SULL'ADDA	MI
015223	TRIUGGIO	MI
015227	USMATE VELATE	MI
015249	VANZAGHELLO	MI
015229	VANZAGO	MI
015230	VAPRIO D'ADDA	MI
015231	VAREDO	MI
015232	VEDANO AL LAMBRO	MI
015233	VEDUGGIO CON COLZANO	MI
015234	VERANO BRIANZA	MI
015248	VILLA CORTESE	MI
015239	VILLASANTA	MI
015241	VIMERCATE	MI
015242	VIMODRONE	MI
015243	VITTUONE	MI
020001	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN
020002	ASOLA	MN
020003	BAGNOLO SAN VITO	MN
020005	BORGOFORTE	MN

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
020006	BORGOFRANCO SUL PO	MN
020007	BOZZOLO	MN
020008	CANNETO SULL'OGLIO	MN
020009	CARBONARA DI PO	MN
020010	CASALMORO	MN
020011	CASALOLDO	MN
020012	CASALROMANO	MN
020015	CASTEL GOFFREDO	MN
020016	CASTELLUCCHIO	MN
020017	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN
020018	CAVRIANA	MN
020019	CERESARA	MN
020021	CURTATONE	MN
020023	FELONICA	MN
020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN
020025	GAZZUOLO	MN
020026	GOITO	MN
020027	GONZAGA	MN
020028	GUIDIZZOLO	MN
020030	MANTOVA	MN
020031	MARCARIA	MN
020032	MARIANA MANTOVANA	MN
020033	MARMIROLO	MN
020034	MEDOLE	MN
020036	MONZAMBANO	MN
020037	MOTTEGGIANA	MN
020038	OSTIGLIA	MN
020039	PEGOGNAGA	MN
020041	PIUBEGA	MN
020045	PORTO MANTOVANO	MN
020048	REDONDESCO	MN
020051	RODIGO	MN
020052	RONCOFERRARO	MN
020053	ROVERBELLA	MN
020055	SAN BENEDETTO PO	MN
020059	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN
020061	SERMIDE	MN
020062	SERRAVALLE A PO	MN
020063	SOLFERINO	MN
020064	SUSTINENTE	MN
020065	SUZZARA	MN
020069	VIRGILIO	MN
020070	VOLTA MANTOVANA	MN
018047	CERVESINA	PV
018058	COSTA DE' NOBILI	PV
018145	SAN ZENONE AL PO	PV
018152	SPESSA	PV
018182	VOGHERA	PV
012012	BESNATE	VA
012026	BUSTO ARSIZIO	VA
012034	CARONNO PERTUSELLA	VA
012042	CASTELLANZA	VA

ISTAT	Comune	Provincia
012046	CASTIGLIONE OLONA	VA
012068	FERNO	VA
012075	GERENZANO	VA
012096	MALNATE	VA
012098	MARNATE	VA
012108	OLGIATE OLONA	VA
012109	ORIGGIO	VA
012118	SAMARATE	VA
012119	SARONNO	VA
012130	UBOLDO	VA

**CGO 1 - COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILE (DGR 8/3297 del 11/10/06)**

ISTAT	Comune	Provincia
15002	ABBIATEGRASSO	MI
18002	ALBAREDO ARNABOLDI	PV
12002	ALBIZZATE	VA
16005	ALME`	BG
16006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG
16007	ALMENNO SAN SALVATORE	BG
18005	ARENA PO	PV
19004	AZZANELLO	CR
18010	BASTIDA DE` DOSSI	PV
18011	BASTIDA PANCARANA	PV
18013	BELGIOIOSO	PV
18014	BEREGUARDO	PV
15019	BERNATE TICINO	MI
15022	BESATE	MI
15026	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI
19007	BORDOLANO	CR
98004	BORGHETTO LODIGIANO	LO
98005	BORGO SAN GIOVANNI	LO
18018	BORGO SAN SIRO	PV
16034	BOTTANUCO	BG
16037	BREMBATE	BG
16038	BREMBATE DI SOPRA	BG
18022	BREME	PV
18023	BRESSANA BOTTARONE	PV
15033	BRIOSCO	MI
12023	BRUNELLO	VA
12029	CAIRATE	VA
97012	CALCO	LC
16046	CALUSCO D`ADDA	BG
17033	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS
18027	CANDIA LOMELLINA	PV
17038	CAPRIOLO	BS
18030	CARBONARA AL TICINO	PV
12032	CARDANO AL CAMPO	VA

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
12033	CARNAGO	VA
12035	CARONNO VARESINO	VA
98008	CASALETTO LODIGIANO	LO
19021	CASALMAGGIORE	CR
18033	CASEI GEROLA	PV
98011	CASELLE LANDI	LO
12040	CASSANO MAGNAGO	VA
18035	CASSOLNOVO	PV
15062	CASTANO PRIMO	MI
16062	CASTELLI CALEPIO	BG
18039	CASTELLO D`AGOGNA	PV
18040	CASTELNOVETTO	PV
98013	CASTELNUOVO BOCCA D`ADDA	LO
12044	CASTELSEPRIO	VA
19027	CASTELVISCONTI	CR
98015	CASTIRAGA VIDARDO	LO
12047	CASTRONNO	VA
18041	CAVA MANARA	PV
98016	CAVACURTA	LO
12048	CAVARIA CON PREMEZZO	VA
18044	CERETTO LOMELLINA	PV
18045	CERGNAGO	PV
15071	CERRO AL LAMBRO	MI
98018	CERVIGNANO D`ADDA	LO
18048	CHIGNOLO PO	PV
17057	COLLEBEATO	BS
15082	COLTURANO	MI
98020	COMAZZO	LO
17061	CONCESIO	BS
18052	CONFIENZA	PV
18054	CORANA	PV
18055	CORNALE	PV
15088	CORNATE D`ADDA	MI
98022	CORNO GIOVINE	LO
98023	CORNOVECCHIO	LO
19032	CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE	CR
19033	CORTE DE` FRATI	CR
97026	COSTA MASNAGA	LC
16088	CREDARO	BG
15096	CUGGIONO	MI
16091	DALMINE	BG
20022	DOSOLO	MN
15101	DRESANO	MI
12067	FAGNANO OLONA	VA
18062	FERRERA ERBOGNONE	PV
16098	FILAGO	BG
18065	FRASCAROLO	PV
98027	GALGAGNANO	LO
12070	GALLARATE	VA
18066	GALLIAVOLA	PV
18067	GAMBARANA	PV
18068	GAMBOLO`	PV



<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
18069	GARLASCO	PV
17077	GAVARDO	BS
12073	GAZZADA SCHIANNO	VA
19047	GENIVOLTA	CR
12077	GOLASECCA	VA
12078	GORLA MAGGIORE	VA
12079	GORLA MINORE	VA
12080	GORNATE OLONA	VA
98028	GRAFFIGNANA	LO
19052	GUSSOLA	CR
97039	IMBERSAGO	LC
13118	INVERIGO	CO
12085	JERAGO CON ORAGO	VA
13121	LAMBRUGO	CO
18079	LANGOSCO	PV
18081	LINAROLO	PV
98030	LIVRAGA	LO
98032	LODI VECCHIO	LO
18083	LOMELLO	PV
12089	LONATE CEPPINO	VA
12090	LONATE POZZOLO	VA
12091	LOZZA	VA
98033	MACCASTORNA	LO
98035	MALEO	LO
19057	MARTIGNANA DI PO	CR
15139	MEDIGLIA	MI
16250	MEDOLAGO	BG
15140	MELEGNANO	MI
98038	MELETI	LO
98039	MERLINO	LO
18090	MEZZANA BIGLI	PV
18091	MEZZANA RABATTONE	PV
18092	MEZZANINO	PV
20035	MOGLIA	MN
98040	MONTANASO LOMBARDO	LO
18099	MONTICELLI PAVESE	PV
15150	MORIMONDO	MI
19061	MOTTA BALUFFI	CR
15151	MOTTA VISCONTI	MI
17116	MUSCOLINE	BS
97056	NIBIONNO	LC
18103	NICORVO	PV
15155	NOSATE	MI
12107	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
18104	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
98042	ORIO LITTA	LO
16152	OSIO SOPRA	BG
16153	OSIO SOTTO	BG
15165	OZZERO	MI
97062	PADERNO D' ADDA	LC
16155	PALADINA	BG
18107	PALESTRO	PV

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
18108	PANCARANA	PV
17134	PARATICO	BS
18110	PAVIA	PV
15171	PESCHIERA BORROMEO	MI
18112	PIEVE ALBIGNOLA	PV
18113	PIEVE DEL CAIRO	PV
20040	PIEVE DI CORIANO	MN
18114	PIEVE PORTO MORONE	PV
20043	POMPONESCO	MN
20044	PONTI SUL MINCIO	MN
18118	PORTALBERA	PV
17155	PREVALLE	BS
20046	QUINGENTOLE	MN
20047	QUISTELLO	MN
18119	REA	PV
20049	REVERE	MN
97071	ROBBIATE	LC
18123	ROBBIO	PV
15183	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI
19085	ROBECCO D`OGLIO	CR
15184	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI
17164	ROE` VOLCIANO	BS
17165	RONCADELLE	BS
18130	ROSASCO	PV
98046	SALERANO SUL LAMBRO	LO
18133	SAN CIPRIANO PO	PV
15191	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
15192	SAN DONATO MILANESE	MI
18136	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV
15195	SAN GIULIANO MILANESE	MI
18137	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV
98049	SAN ROCCO AL PORTO	LO
15202	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI
18138	SANNAZZARO DE` BURGONDI	PV
98050	SANT` ANGELO LODIGIANO	LO
98051	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO
16193	SARNICO	BG
18146	SARTIRANA LOMELLINA	PV
19092	SCANDOLARA RAVARA	CR
19093	SCANDOLARA RIPA D`OGLIO	CR
98053	SENNA LODIGIANA	LO
12120	SESTO CALENDE	VA
18149	SILVANO PIETRA	PV
12121	SOLBIATE ARNO	VA
12122	SOLBIATE OLONA	VA
98054	SOMAGLIA	LO
12123	SOMMA LOMBARDO	VA
18151	SOMMO	PV
18153	STRADELLA	PV
18154	SUARDI	PV
16209	SUISIO	BG
18156	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV

<b>ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
18159	TORRE D` ISOLA	PV
18158	TORRE DE` NEGRI	PV
19108	TORRICELLA DEL PIZZO	CR
18162	TRAVACO` SICCOMARIO	PV
16220	TREVIOLIO	BG
15224	TRUCCAZZANO	MI
15226	TURBIGO	MI
16224	VALBREMBO	BG
18169	VALLE SALIMBENE	PV
12134	VEDANO OLONA	VA
18172	VELEZZO LOMELLINA	PV
18175	VERRUA PO	PV
20066	VIADANA	MN
18177	VIGEVANO	PV
16238	VILLA D` ADDA	BG
16239	VILLA D` ALME`	BG
98060	VILLANOVA DEL SILLARO	LO
17201	VILLANUOVA SUL CLISI	BS
16242	VILLONGO	BG
12140	VIZZOLA TICINO	VA
15244	VIZZOLO PREDABISSI	MI
98061	ZELO BUON PERSICO	LO
18186	ZEME	PV
18188	ZERBO	PV
18189	ZERBOLO`	PV
18190	ZINASCO	PV

\* Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (UE) 1306/13 - la normativa di recepimento della DIR.91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.